Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Lunedì, 23 ottobre** — **Numero 247**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.20 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1104 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 12 marzo 1911, n. 177;

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 141;

Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto 3 agosto 1908, n. 623;

Veduto il Nostro decreto 21 luglio 1910, n. 529, che modificò alcune disposizioni del regolamento anzidetto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 12 marzo 1911, n. 177, e per i concorsi a cattedre di scuole medie, che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

È abrogato il titolo V del regolamento 3 agosto 1908, n. 623, e sono abrogati gli articoli da 60-*bis* a 84 inclusi delle relative modificazioni ed aggiunte approvate con Nostro decreto 21 luglio 1910, n. 529.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pomaro, addì 31 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

in esecuzione della legge 12 marzo 1911, n. 177, e per i concorsi a cattedre di scuole medie.

Art. 1.

I concorsi alle cattedre delle scuole medie governative (ginnasi, licei, scuole tecniche, Istituti tecnici e nautici, scuole complementari e normali) hanno luogo per titoli o per titoli e per esame.

Gl'Istituti pubblici di educazione femminile, i quali a norma di

legge hanno l'obbligo del concorso per titoli o per titoli e per esame, sono gli educandati, conservatorî e collegi, dipendenti dal Ministero dell'istruzione, nei quali si fanno gli studi secondo i programmi delle scuole medie o secondo programmi che dal Ministero sono giudicati equivalenti. Ciascun Istituto, con l'approvazione del Ministero, pubblica le norme in base alle quali i concorsi si devono svolgere, salva l'osservanza di quelle generali stabilite per i concorsi dalla legge.

Art. 2.

Ai concorsi indetti per provvedere ai posti propri della scuola complementare, a quelli di maestra assistente e di lavori donneschi e di maestra giardiniera nelle scuole normali femminili sono ammesse soltanto le donne.

Ai concorsi per i posti delle scuole normali femminili, non indicati nel comma precedente, e delle scuole dichiarate promiscue in applicazione dell'art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 525, e per i posti d'insegnante di lingue moderne nei ginnasi e nelle scuole tecniche sono ammessi indistintamente i maschi e le donne.

Ai concorsi agli altri posti vacanti nei rimanenti istituti d'istruzione media sono ammesse anche le donne soltanto quando nell'avviso di concorso sia espressamente indicato che devesi provvedere anche a posti corrispondenti a classi o corsi completi esclusivamente femminili. In questo solo caso la graduatoria dei vincitori e degli idonei deve essere distinta per sesso dei concorrenti, essendo riservati, in ordine delle rispettive graduatorie, ai maschi le nomine ai posti corrispondenti a classi o corsi completi maschili o misti, e alle donne quelle ai posti corrispondenti a classi o corsi completi femminili.

È abrogata la disposizione contenuta nell'art. 29 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623, modificato dal R. decreto 21 luglio 1910, numero 529, in quanto riguarda gli insegnanti maschi nelle classi aggiunte miste. Con preferenza delle donne per le classi aggiunte femminili, ed ai maschi per le maschili, le classi aggiunte si assegnano nell'ordine indicato dall'articolo stesso.

È abrogato il 2° comma dell'art. 39 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623.

Le insegnanti soddisfano l'obbligo del completamento d'orario anche in classi o corsi misti, ove non sia loro possibile soddisfarlo in classi o corsi femminili.

Art. 3.

È in facoltà del ministro di indire due o più concorsi abbinati, così generali come speciali, per le seguenti cattedre ed istituti:

1° italiano per licei ed istituti tecnici;
2° storia e geografia id. id.;
3° matematica id. id.;
4° storia naturale id. id.;
5° fisica per istituti tecnici e fisica e chimica per licei;
6° italiano nelle scuole normali maschili e femminili;
7° pedagogia e morale id. id.;
8° storia e geografia id. id.;
9° canto id. id.;
10° matematica nei ginnasi e nelle scuole tecniche;
11° francese nei ginnasi, nelle scuole tecniche e complementari;
12° italiano nelle scuole tecniche e complementari;
13° storia e geografia id. id.;
14° francese negl'istituti tecnici e nautici;
15° inglese id. id.;
16° calligrafia nelle scuole tecniche e normali femminili.

Quando siano indetti concorsi abbinati per provvedere anche a cattedre, le quali, a norma del precedente articolo, sono riservate a concorrenti dell'uno o dell'altro sesso, si formerà per esse una speciale graduatoria.

Art. 4.

Ogni concorso generale è bandito per un numero di posti di ruolo, determinato in base al numero delle cattedre che presumibilmente si renderanno vacanti entro due anni scolastici dall'avviso di concorso avuto riguardo anche a quelli che potranno essere nominati in base ai concorsi speciali, e distinguendo quelli che sono o si prevedono vacanti per corsi maschili da quelli per corsi femminili.

Gli effetti dei concorsi generali cessano quando tutti i vincitori siano stati invitati ad occupare nelle sedi disponibili le cattedre per cui concorsero, salva la disposizione dell'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 5.

Coloro che intendono di prender parte a concorsi, debbono inviare all'ufficio del R. provveditore agli studi della provincia, entro il tempo che sarà indicato dal relativo bando e che non potrà essere minore di un mese dalla data del Bollettino ufficiale nel quale è pubblicato il bando stesso, la domanda in carta bollata da L. 1.20, rivolta al ministro della pubblica istruzione, corredata dei seguenti titoli e documenti:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 40° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite di 40 anni, e salve le disposizioni del 2° comma dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, dell'art. 3 della legge 12 marzo 1911, n. 177, del 2° comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 237 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623. Sono tuttavia ammessi a concorso coloro che avendo più di 40 anni, ma non più di 45, prestino od abbiano prestato servizio nelle scuole medie governative in qualità di supplenti in cattedre di ruolo per almeno un intero anno scolastico continuato e purché il periodo di tempo del loro servizio in qualità di supplenti non sia inferiore a quello per cui superano il limite di 40 anni. A questo effetto il servizio prestato come supplente durante i mesi d'insegnamento e di esami viene computato come anno compiuto;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria, o diploma che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso, o certificato dell'Istituto che rilascia la laurea o il diploma, o certificato di cui all'art. 2, comma 1°, della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificati attestanti i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso o dal certificato;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, delle pubblicazioni e dei documenti presentati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso. Oltre al certificato di cui al n. 4, il concorrente che non abiti nel comune da oltre un biennio, deve presentare anche un attestato di moralità, rilasciato con le stesse norme dal sindaco del comune dove abitava precedentemente.

Nel caso di insegnamenti multipli o di riunione d'insegnamenti a norma della tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, è sufficiente per l'ammissione il titolo di abilitazione corrispondente ad una delle diverse discipline di cui la cattedra messa a concorso è composta.

Ai documenti predetti i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse e

le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità e dal presentare i documenti 1, 2, 3, 4 e 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora, la sede ove intende sostenere la prova scritta o grafica nei casi in cui questa sia richiesta, e il luogo ove intende che gli siano restituiti i documenti.

Coloro che intendono prender parte a concorsi speciali devono inoltre fare nella domanda le dichiarazioni di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Coloro che partecipano a più concorsi, che non siano abbinati, devono presentare altrettante domande, ed unire a ciascuna domanda copia autentica dei documenti indicati ai nn. 6 e 7 ed il cenno e l'elenco di cui ai nn. 8 e 9.

Gl' insegnanti governativi di ruolo e i vincitori a cattedre di scuole medie governative, in attesa di nomina ad ufficio di ruolo, sono ammessi a prender parte ai concorsi, qualunque sia la loro età.

Art. 6.

Nel termine di giorni quindici, successivi alla chiusura del concorso, i concorrenti, su invito del R. provveditore agli studi, possono regolarizzare i documenti formalmente imperfetti, che essi abbiano presentato con la loro domanda.

Scaduto questo termine, i provveditori agli studi rimettono al Ministero le istanze dei concorrenti.

Non sono accolte le domande che giungano all'ufficio dei R. provveditori agli studi dopo la chiusura del concorso, nè si accettano nuovi titoli e pubblicazioni o parti di esse.

Art. 7.

L'esame definitivo della regolarità delle domande e di tutti i documenti è fatto dall'amministrazione centrale, la quale escluderà dal concorso i concorrenti le cui domande o documenti non siano riconosciuti regolari.

La validità dei titoli d'ammissione ai concorsi per ciascuna cattedra dei diversi gradi e ordini di scuole, quando non è stabilita per legge o per regolamento, è quella riconosciuta dalla Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il Ministero può autorizzare, sotto riserva, la commissione a giudicare un concorrente in attesa del giudizio della Giunta del Consiglio sulla validità del titolo di abilitazione.

Art. 8.

Per le materie indicate nell'art. 11, la maggioranza dei membri della commissione giudicatrice del concorso è scelta dal ministro, fra le persone designate, con votazione individuale e segreta, dagli insegnanti delle Facoltà universitarie degli istituti superiori di grado universitario.

La votazione ha luogo ogni anno presso tutte le Facoltà e scuole cui spetti tale designazione a norma del citato art. 11, nel giorno che sarà indicato con ordinanza ministeriale. Hanno diritto di parteciparvi tutti i professori e liberi docenti della Facoltà e della scuola, designando ciascuno cinque nomi, tre dei quali però debbono essere di professori straordinari e ordinari. La votazione non si fa per cattedre, ma per materie, senza distinzione di ordini di scuole. Presiede il preside della Facoltà o direttore della scuola, o chi ne fa le veci, il quale chiude le schede in un plico suggellato, su cui appone la sua firma. Il piego, a cura del rettore dell'Università o del direttore della scuola, viene subito inviato al Ministero. Lo spoglio delle schede e l'elenco dei designati vengono fatti dal Ministero, con l'intervento del presidente della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media o di altro membro da lui delegato.

Il ministro sceglie i commissari fra i dieci eleggibili che hanno riportato maggior numero di voti. Solo nel caso in cui per le ragioni indicate nell'art. 10 o per altri motivi giustificati non sia possibile costituire una commissione, il ministro può scegliere anche tra coloro che seguono i primi dieci nella designazione.

Art. 9.

I membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le materie indicate nell'art. 11 che devono essere nominati direttamente dal ministro, sono scelti fra i capi d'istituto e i professori ordinari delle scuole medie governative di 2° grado in attività di servizio.

Per i concorsi alle cattedre di materie indicate nell'art. 12, è in facoltà del ministro di scegliere i membri della commissione tra gli insegnanti delle singole materie in Università o in istituti superiori, compresi quelli dipendenti da altri Ministeri, dai quali si rilascino lauree o diplomi che abilitano ad insegnare nelle scuole medie le materie per le quali è aperto il concorso; ma la maggioranza della commissione deve essere scelta tra i capi d'istituto e i professori ordinari delle scuole medie governative di 2° grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione in attività di servizio.

Art. 10.

I membri della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media, i funzionari comunque addetti all'amministrazione centrale della pubblica istruzione, ed i R. provveditori agli studi, non possono far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

Nessuna commissione può avere due membri appartenenti allo stesso istituto secondario o superiore.

Art. 11.

I membri della maggioranza delle commissioni giudicatrici dei concorsi, sono designati con le norme dell'art. 8:

dalle Facoltà di lettere e filosofia delle RR. Università e della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano e dalla sezione di filologia e filosofia del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze per le seguenti materie:

italiano,
storia,
geografia,
latino,
greco,
filosofia,
pedagogia e morale,
lingue straniere moderne;

dalle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali delle Regie Università e dalla sezione di scienze fisiche e naturali del Regio Istituto di studi superiori in Firenze per le materie:

fisica,
chimica,
storia naturale;

dalle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali delle Regie Università, dalle scuole di applicazione per gli ingegneri, dall'Istituto tecnico superiore di Milano, dalla scuola superiore politecnica di Napoli, dal R. politecnico di Torino e dalla scuola navale superiore di Genova, per le materie:

matematica,
disegno,
costruzioni, disegno relativo e geometria descrittiva,
topografia e disegno topografico,
meccanica e disegno di macchine,
geografia astronomica, astronomia nautica e trigonometria sferica;

dalle scuole di applicazione per gli ingegneri, dall'Istituto tecni-

co superiore di Milano, dai politecnici di Napoli e di Torino, e dalle scuole superiori di agraria annesse alle Università di Bologna e di Pisa, per le materie:

agraria e agraria ed estimo;

dalle Facoltà di giurisprudenza delle RR. Università per le materie:

scienze giuridiche,
scienze economiche.

Art. 12.

La commissione giudicatrice è eletta direttamente dal ministro per i concorsi alle cattedre di:

calligrafia, in tutte le scuole medie,
computisteria e ragioneria, id. id.,
tessitura e materie affini, negli Istituti tecnici,
navigazione, id. id.,
attrezzatura, manovra navale, telegrafia marittima, costruzione navale, disegno relativo, storia della nave, macchine a vapore e disegno relativo, materiali e doveri del macchinista, negli Istituti nautici,
computisteria, nelle scuole tecniche,
lavori donneschi, nelle scuole normali e complementari,
canto, id. id.;

e per i concorsi ai posti di maestra assistente e di maestra di giardino d'infanzia e alle cattedre delle materie speciali degli Istituti tecnici e nautici.

Art. 13.

Se il programma della cattedra messa a concorso comprende più materie, il ministro forma le commissioni in modo che in esse, per quanto è possibile, siano rappresentate tutte le materie.

Art. 14.

Le prove d'esame possono essere scritte, grafiche, pratiche, orali.

Sono sottoposti a prove scritte e orali i concorrenti a cattedre di lingua italiana, di lingue e letterature classiche, di lingue straniere, di storia e geografia, di geografia (commerciale), di filosofia, di pedagogia e morale, di scienze giuridiche ed economiche e a posti di maestra di giardino d'infanzia.

Sono sottoposti a prove grafiche ed a prove orali i concorrenti a cattedre di disegno, calligrafia, costruzioni e disegno di costruzioni, topografia e disegno topografico, meccanica e disegno di macchine, macchine a vapore e disegno relativo, costruzione navale e disegno relativo, disegno di tracciato.

Sono sottoposti a prove pratiche ed orali i concorrenti a posti di insegnante di canto e lavori donneschi. La sede e le modalità delle prove pratiche sono stabilite, di volta in volta, dalla commissione esaminatrice.

Per le materie non contemplate nei tre precedenti commi le prove sono soltanto orali.

Art. 15.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale, presentando prima di ciascuna prova d'esame alla commissione esaminatrice o a quella di vigilanza il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata dal sindaco.

Art. 16.

La prova scritta riguarda la materia che dev'essere insegnata dalla cattedra posta a concorso.

Nei concorsi a cattedre di materie letterarie nei ginnasi, la commissione assegna un passo di autore italiano da tradurre in latino, o, per il ginnasio superiore, un passo di autore greco, da tradurre in italiano. Nei concorsi a cattedre di latino e greco nei licei e di lingue e letterature moderne, il tema dev'essere svolto rispettivamente in latino o nella lingua moderna per cui è aperto il concorso.

Art. 17.

È in facoltà del ministro di chiamare tutti i concorrenti a Roma per sostenervi la prova scritta o grafica o pratica, o di stabilire sedi diverse, che di volta in volta sono fissate nell'avviso di concorso.

Il Ministero manda in tempo utile a ciascuna delle sedi stabilite per la prova l'elenco di coloro che vi sono stati assegnati.

È riservata al ministro la facoltà di ridurre il numero delle sedi dell'esame nel caso che il numero dei concorrenti sia esiguo, dandone preavviso agli interessati.

I concorrenti possono chiedere non più tardi di 10 giorni dalla data della prova scritta, di cambiare la sede di esame indicata nella domanda.

Art. 18.

Se le sedi di esame sono due o più, la vigilanza durante la prova scritta o grafica è affidata per ogni sede di esame, ad una commissione composta del provveditore agli studi della provincia, o di chi ne fa le veci, presidente, e di due capi o insegnanti ordinari di Istituti secondari di secondo grado della sede ove ha luogo l'esame, e quando la prova si faccia soltanto in Roma, la commissione di vigilanza è costituita dal provveditore e da quattro capi di Istituto.

Il tema, trasmesso dal Ministero, è dal presidente della commissione dissuggellato alla presenza dei candidati, dopo fatta constatare l'integrità dei suggelli.

Art. 19.

Per la prova scritta o grafica sono assegnate otto ore dalla dettatura del tema.

Tanto la minuta del lavoro quanto la buona copia debbono essere scritte su carta inviata o prescritta dal Ministero.

I candidati non possono far uso di appunti, nè di libri, quando questi non siano vocabolari o Codici non annotati o tavole logaritmiche, salve disposizioni speciali date dalla Commissione giudicatrice del concorso. Essi non possono comunicare fra di loro nè con estranei. Chi contravviene ad alcuna di queste o delle altre disposizioni, che da chi invigila l'esame possano esser date per assicurarne la sincerità, è escluso dal concorso.

Art. 20.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la firma, nè altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente a un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome e cognome e della paternità. Il presidente della commissione o chi lo assiste nella vigilanza, appone immediatamente sulla busta maggiore la sola indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte, insieme col verbale della prova, in un medesimo piego, che suggellato e firmato dal presidente o da un commissario da lui delegato e da un altro membro della commissione di vigilanza, è subito inviato al Ministero. Nella lettera di trasmissione del piego s'indicano i nomi dei candidati assenti.

La commissione esaminatrice, nel giorno in cui si aduna per la revisione dei lavori dei concorrenti, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando accuratamente in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori, e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti che non raggiungono la media di 6/10 e che però, a norma dell'art. 21, non sono ammessi alle prove orali. Quindi dalle lettere di trasmissione dei pieghi si ricavano i nomi di coloro che non si presentarono alla prova scritta. Quindi, nei modi stabiliti dall'articolo stesso, si procede all'esame e all'assegnazione dei punti per i titoli presentati dai candidati che superarono la prova scritta. In fine si aprono le altre buste e si prende notizia dei verbali delle commissioni di vigilanza.

Art. 21.

Nei concorsi con prova scritta, grafica o pratica non è ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto nella prima una votazione equivalente almeno a sei decimi.

Nei concorsi a cattedre di materie letterarie, comprese le lingue e letterature moderne, di matematica, pedagogia, ragioneria, computisteria, o di materie il cui insegnamento si svolga mediante esercizi grafici (disegno, calligrafia, costruzioni e disegno relativo, topografia e disegno topografico, meccanica e disegno di macchine macchine a vapore e disegno relativo, costruzione navale e disegno relativo, disegno di tracciato) i concorrenti devono correggere uno o più lavori scritti o grafici di alunni delle scuole a cui appartengono le cattedre messe a concorso.

Nei concorsi a cattedre di scienze sperimentali o di materie il cui insegnamento si svolge anche per mezzo di esperimenti o di esercizi pratici, i concorrenti devono compiere uno o più di tali esperimenti od esercizi.

Nei concorsi a cattedre di materie non contemplate nei due precedenti capoversi, i concorrenti devono fare una lezione, nei limiti del programma stabilito per la cattedra messa a concorso, volta a dimostrare il valore didattico del concorrente.

Per i concorrenti alle cattedre di disegno, calligrafia, lavori donneschi, canto e ginnastica, la discussione servirà anche come prova di coltura generale.

Le modalità dei saggi indicati nei precedenti capoversi sono stabilite volta per volta dalla commissione per tutti i concorrenti.

Inoltre tutti i concorrenti devono rispondere, per non meno di 30 minuti e non più di 45, ad una serie di quesiti sopra diversi argomenti della disciplina o di ciascuna delle discipline per cui è aperto il concorso, nei limiti del programma scolastico. Tali interrogazioni devono seguire immediatamente ai saggi di cui ai commi precedenti e formano con essi un'unica prova di esame.

I concorrenti sono chiamati alle prove orali per turno nell'ordine che sarà indicato dalla commissione. Chi senza motivo pienamente giustificato, non si trovi quando giunga il suo turno, lo perde e, mancando per qualsiasi causa anche ad un secondo appello perde senz'altro il diritto alla prova di esame. Avuto il tema della lezione, o chiamato a rispondere sopra un quesito, il concorrente non può ritirarsi per richiedere altra prova.

Art. 22.

Nella prima adunanza la commissione elegge fra i suoi membri il presidente e il segretario relatore. Questi redige processo verbale sufficientemente particolareggiato delle operazioni di ciascuna adunanza, che dev'essere approvato e firmato seduta stante dalla commissione. Un funzionario del Ministero è a disposizione della commissione per i chiarimenti amministrativi e per le ricerche dei documenti che si ritenessero necessari.

La commissione sceglie il tema della prova scritta (o grafica o pratica), nei casi in cui essa sia richiesta. Il tema è spedito, a cura del Ministero, alle sedi di volta in volta stabilite.

Art. 23.

La commissione dispone complessivamente di 175 punti, dei quali per i concorsi a cattedre di scuole di primo grado da 45 a 75 sono assegnati ai titoli e 100 all'esame, per i concorsi a cattedre di scuole di secondo grado da 30 a 75 sono assegnati ai titoli, e 100 all'esame. Qualora questo consti anche di prove scritte (grafiche o pratiche) la commissione dispone di 100 punti per ciascuna delle due prove; ma, agli effetti della classificazione finale, il voto dell'esame è costituito dalla media dei punti ottenuti dal concorrente nella prova scritta (grafica o pratica) e nella orale.

Nell'assegnazione dei punti per i titoli, si tiene conto dei titoli di studio e delle pubblicazioni, dei concorsi sostenuti e di quanto altro nei titoli presentati dimostri gli studi fatti e gli uffici coperti dai concorrenti con preferenza del lodevole insegnamento prestato nelle scuole governative.

Le pubblicazioni che la commissione giudichi di valore negativo, sono considerate nei riguardi del concorso, come titoli di demerito. Per effetto di questo la commissione può diminuire di un congruo numero di punti la votazione complessiva assegnata al concorrente per i titoli.

Sono nulle le prove e i giudizi dei titoli dei concorrenti, che per irregolarità o non validità dei documenti presentati siano stati riconosciuti inammissibili al concorso a norma dell'art. 7. Sono pure nulle le prove nelle quali la commissione abbia riconosciuto tracce sicure di plagio. I candidati, i cui lavori siano annullati per plagio riconosciuto, sono esclusi dai concorsi a cattedre di scuole medie governative, i quali siano indetti entro il triennio dalla data dall'approvazione degli atti del concorso.

Art. 24.

Finite le prove orali, la commissione stabilisce la graduatoria generale dei vincitori e degli idonei, la quale sarà unica anche per i concorsi abbinati, sommando per ciascun candidato il voto assegnatogli per i titoli e quello meritato per l'esame.

Non può esser compreso nè tra i vincitori nè tra gli idonei, chi nella prova di esame non abbia ottenuto una classificazione equivalente almeno a 36|60.

Non possono esser compresi tra i vincitori se non coloro che abbiano meritato una votazione complessiva equivalente almeno a sette decimi e siano stati classificati entro il numero dei posti messi a concorso. Saranno ritenuti idonei per incarichi temporanei o supplenze quei concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva non inferiore a sei decimi.

I candidati che abbiano ottenuto il medesimo numero di punti sono graduati tenendo conto dell'età e, a parità di questa, dell'anzianità di servizio.

Art. 25.

La relazione della commissione e gli altri atti del concorso sono trasmessi alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media, a norma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, numero 141.

Art. 26.

L'accettazione o il rifiuto della residenza offerta al vincitore di un concorso deve risultare da apposita dichiarazione scritta; ma si considera nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto anche il vincitore di un concorso che risulti irreperibile, o che, ricevuta l'offerta, lasci passare otto giorni senza dichiarare per iscritto all'amministrazione che l'accetta.

La stessa disposizione si applica al vincitore del concorso anche quando egli appartenga già all'insegnamento e aspiri a passare, in virtù del concorso superato, ad altro ordine o grado d'istituti o ad altra sede.

Art. 27.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 141, al vincitore del concorso, il quale già appartenga all'insegnamento governativo, le sedi disponibili sono offerte secondo l'ordine della graduatoria del concorso, qualunque sia la sede da lui occupata.

Art. 28.

A chi sia riuscito vincitore in più concorsi generali, banditi nello stesso anno, di materie diverse o della stessa materia in istituti di pari grado, quando per effetto di uno di tali concorsi abbia accettato un posto di ruolo, non può esser fatta nuova offerta per gli altri a cui abbia preso parte, se non per l'anno scolastico successivo.

Ai vincitori di concorsi abbinati in ordine di graduatoria è lasciata la scelta tra le cattedre vacanti nei diversi ordini di scuole per cui era aperto il concorso.

Assunta la cattedra prescelta, l'insegnante non ha più diritto di

chiedere e l'amministrazione non ha più facoltà di concedere il passaggio dell'insegnante stesso al ruolo cui appartiene l'altra cattedra.

Art. 29.

Agli effetti dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, modificato dall'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, sono considerate come sedi più importanti le sedi di Università nelle quali funzionano le quattro Facoltà (Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino) e le città di Firenze, Milano e Venezia.

Art. 30.

Per provvedere alle cattedre nelle sedi più importanti indicate nel precedente articolo, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, modificato dall'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, e dell'art. 1 delle disporsizioni transitorie, approvate con R. decreto 21 luglio 1910, n. 529, e quando la cattedra non spetti al capo dell'Istituto, sono indetti speciali concorsi ai quali sono ammessi alle condizioni stabilite dall'art. 5 del presente regolamento:

a) coloro che occupino o abbiano occupato come insegnanti di ruolo, un posto in scuole medie governative;

b) coloro che, in concorsi posteriori alla legge 8 aprile 1906, n. 141, i cui atti siano stati già approvati alla data dell'avviso che indice il concorso speciale, abbiano ottenuto le votazioni prescritte per poter essere dichiarati vincitori per un posto di ruolo nelle scuole predette, quando anche siano stati classificati soltanto tra gli indonei.

Ai concorsi speciali per le cattedre di lingua inglese e tedesca; chimica; agraria; computisteria agraria ed estimo; costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico; scienze economiche e giuridiche; meccanica e disegno di macchine; tessitura; merceologia, analisi tecnica e chimica tintoria, negli Istituti tecnici; e per le cattedre di geografia (commerciale), lingua inglese, fisica meccanica e meteorologica; navigazione, attrezzatura e manovra navale; macchine a vapore e disegno relativo; costruzione navale e disegno relativo; disegno di tracciato e direzione delle officine, negli Istituti náutici, possono essere ammessi anche tutti gli estranei che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 31.

Il numero delle cattedre nelle sedi più importanti, per cui è indetto il concorso, è stabilito in base al numero delle cattedre che si presumono vacanti nelle sedi stesse per l'anno scolastico successivo, tenendo presente la facoltà di trasferimento, di cui all'articolo 6 ultimo comma della legge 8 aprile 1906, n. 141, e alla disposizione transitoria del regolamento 21 luglio 1910, n. 529.

Art. 32.

Nell'indire i concorsi speciali il ministro indicherà anche il numero massimo di candidati che, oltre a quelli proposti per sedi principali, la commissione potrà designare come meritevoli di occupare una cattedra della stessa materia, i quali, come i candidati proposti per sedi principali, potranno essere nominati nelle sedi non principali in base e nei limiti fissati dal penultimo comma dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177.

Art. 33.

Ai concorsi speciali sono applicabili le disposizioni degli articoli 5 a 13 e il primo comma dell'art. 22 del presente regolamento.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda se intendono assoggettarsi anche alle prove d'esame che la Commissione possa eventualmente richiedere a norma del 2° comma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, modificato dalla legge 12 marzo 1911, n. 177, e dalle seguenti disposizioni del presente regolamento. Quelli tra i concorrenti che non sieno già insegnanti governativi del medesimo ruolo e delle medesime materie, cui si riferiscono i posti messi a concorso speciale, devono anche indicare se, qualora non siano compresi fra i proposti per una delle cattedre nelle sedi più importanti, aspirino ad essere designati come meritevoli di occupare una delle cattedre medesime in sedi non comprese tra le anzidette. Tali dichiarazioni non sono più ammesse scaduto il termine per la presentazione delle domande, e tutti i concorrenti che non le abbiano fatte sono considerati aspiranti rispettivamente per soli titoli o per titoli e per esame alle sole cattedre delle sedi più importanti.

Non sono ammessi ai concorsi speciali gli insegnanti di scuole governative i quali nel biennio anteriore alla scadenza del termine stabilito per l'ammissione, siano stati puniti con pena disciplinare superiore alla censura o che alla data medesima siano sospesi dall'ufficio in applicazione del capoverso dell'art. 12 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 153 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623.

Art. 34.

L'Amministrazione avrà cura di comunicare alla commissione giudicatrice tutte le notizie relative alla carriera scolastica di ciascun concorrente, indicando anche se negli atti del Ministero o degli uffici dipendenti esistano o no sul suo insegnamento in istituti governativi o pareggiati relazioni d'ispettori o informazioni di autorità scolastiche (capi di istituto, provveditori agli studi, presidenti delle Giunte di vigilanza sugli istituti tecnici e nautici, regi commissari per gli esami).

Art. 35.

Nel giudicare i titoli dei concorrenti la commissione deve tener conto nell'ordine seguente:

1° dell'insegnamento lodevolmente impartito con speciale riguardo alla materia ed al grado dell'Istituto;

2° delle pubblicazioni;

3° dei titoli di studio.

Si considerano insegnanti delle medesime materie coloro che occupino una cattedra messa a concorso, o una cattedra di ruolo di materie aventi carattere propedeutico rispetto a quella cui si riferisce il concorso.

La commissione dispone complessivamente di punti 60.

Valgono anche per i concorsi speciali le norme relative alla valutazione delle pubblicazioni, di cui al comma terzo dell'art. 23.

Art. 36.

La commissione in seguito all'esame pei titoli, procede alla formazione della graduatoria di coloro ch'essa ritenga meritevoli di essere proposti per la nomina alle cattedre nelle sedi di primaria importanza.

Non possono essere proposti coloro che non raggiungano gli otto decimi dei punti.

La commissione nel caso in cui, in seguito a tale esame, non trovi da proporre un numero sufficiente di concorrenti per raggiungere il triplo del numero dei posti messi a concorso, e per coprire il numero dei posti di sedi non primarie, qualora il concorso sia bandito per provvedere anche a queste, sottoporrà alle prove di esame quei candidati i quali non poterono essere già inclusi nella graduatoria ed abbiano raggiunto nella classificazione per titoli i sei decimi almeno dei punti

Le prove d'esame sono le stesse stabilite per i concorsi generali, con facoltà alla commissione giudicatrice dei concorsi per i quali siano stabilite due prove, di sottoporre i candidati ad una sola di queste.

I candidati chiamati alle prove d'esame, i quali si rifiutino di sottostarvi, si intenderanno rinuncianti al concorso.

Alle prove scritte ed orali sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 16, 21, 22, 2° comma e 23, ultimo comma del presente regolamento. La commissione però dispone complessivamente di sessanta punti per la valutazione della prova o delle prove d'esame.

In seguito ai risultati dell'esame, la commissione, fatta la media dei punti assegnati per i titoli e per la prova o le prove d'esame a ciascuno dei candidati che le sostennero completerà la graduatoria. I candidati sottoposti alle prove d'esame saranno collocati, in ordine di merito, e sempre che abbiano conseguito una media di otto decimi dei punti complessivi, dopo quelli graduati per soli titoli.

Per dirimere la parità tra i concorrenti che abbiano conseguito il medesimo numero di punti si terrà conto dei titoli secondo l'ordine indicato nell'art. 24.

In ogni caso s'intenderanno come vincitori e proposti per la cattedra nelle sedi più importanti, e potranno avere il posto in una di queste cattedre nei limiti fissati dalla legge 12 marzo 1911, n. 177 soltanto quei candidati in ordine di merito che nella graduatoria figurino con non meno di 8|10 e per un numero che non potrà eccedere il triplo di quello dei posti messi a concorso. Gli altri candidati compresi nella graduatoria entro il numero indicato nell'avviso di concorso e purchè abbiano raggiunto almeno i 7|10 dei punti, s'intenderanno come designati dalla Commissione per potere essere nominati nelle sedi non comprese fra le più importanti in base e nei limiti fissati dal penultimo comma dell'art. 2 della legge 11 marzo 1911, n. 177.

Art. 37.

Dei concorrenti proposti per le cattedre nelle sedi più importanti, hanno diritto alla nomina e alla scelta delle sedi stesse, in ordine di graduatoria, tanti quanti corrispondono al numero di posti stabilito nell'avviso di concorso.

Quando nel detto avviso non sia stabilito termine più breve, alle altre cattedre delle sedi più importanti, che si facciano vacanti entro un biennio dalla decisione del ministro, di cui al penultimo comma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 141, il Ministero dopo fatti i trasferimenti che crederà, a norma dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge stessa e dell'art. 1 delle disposizioni transitorie approvate con R. decreto 21 luglio 1910, n. 529, provvederà con i vincitori non ancora nominati del concorso medesimo.

I vincitori in un concorso a sedi più importanti, che, venuto il loro turno, non accettino nessuna delle sedi loro offerte o l'unica sede disponibile, oppure preferiscano una delle sedi disponibili non comprese fra le più importanti, e quelli che, comunque, non siano stati assegnati nel termine del biennio o in quello più breve stabilito dall'avviso di concorso, a una delle sedi più importanti, non possono più esservi destinati, se non superando un nuovo concorso speciale. Saranno tuttavia considerati come vincitori di concorsi speciali, agli effetti del primo comma dell'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Alle nomine dei candidati di cui al 2° comma dell'art. 6-*bis* della legge 8 aprile 1906, n. 141, modificata dalla legge 12 marzo 1911, n. 177 a cattedre di sedi non comprese tra le più importanti si applicano le disposizioni di legge e di regolamento concernenti le nomine dei vincitori di concorsi generali.

Art. 38.

Gli insegnanti trasferiti per effetto di un concorso speciale, s'intendono trasferiti per ragione di servizio e non sopra loro domanda.

Art. 39.

Fermo restando il divieto del cumulo a norma degli articoli 10 e 11 del testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1908, numero 693, agl'insegnanti di ruolo delle scuole medie governative può essere anno per anno, ma per non più di tre anni consecutivi, dal Ministero, concesso di prestare la loro opera come assistenti a cattedre di scienze sperimentali o fornite di gabinetto o di museo, su proposta dei relativi professori ufficiali, da inviarsi ogni anno al Ministero non più tardi del 15 ottobre e dalla quale deve risultare anche il numero massimo delle ore settimanali di occupazione che l'assistentato potrà richiedere.

L'autorizzazione non sarà accordata, se all'insegnamento nelle classi aggiunte dell'istituto, cui il professore appartiene, non possa o non si creda conveniente provvedere con altri insegnanti di ruolo legalmente abilitati o se le occupazioni dell'assistentato, per dichiarazione del capo dell'istituto siano inconciliabili coll'orario, o sian ritenute inconciliabili coi doveri dell'insegnante, anche per quanto riguarda le cure del gabinetto annesso alla scuola media, fermo restando in ogni caso l'obbligo nel professore stesso di prestare la sua opera nelle classi predette del suo o anche di altro istituto a norma del 1° comma dell'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

L'autorizzazione medesima può esser revocata in qualunque tempo per motivi di servizio, e deve intendersi revocata quando l'insegnante sia trasferito ad altra sede o non sia proposto per la conferma entro il 15 ottobre.

Art. 40.

Gli insegnanti predetti sono retribuiti, per la loro opera di assistenti, con altrettante quote mensili corrispondenti a quelle dello stipendio stabilito per gli assistenti di ruolo dalla tabella *E* annessa al testo unico approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, a decorrere dal giorno della autorizzazione ministeriale.

Dal giorno della revoca l'insegnante cessa di percepire la retribuzione di cui al comma precedente. In caso di trasferimento, la retribuzione cessa dal giorno in cui l'insegnante cessa di prestare la sua opera come assistente, ed in ogni caso dal giorno nel quale è obbligato a raggiungere la nuova residenza. La retribuzione cessa dal 16 ottobre in caso di mancata proposta di conferma nell'ufficio di assistente.

Art. 41.

Ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi generali e speciali che si compiano senza le prove orali, sarà corrisposto, oltre il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe, un compenso di L. 100 se i candidati sui quali verrà dato il giudizio non supereranno il numero di dieci, e successivamente un compenso di L. 70 per ogni gruppo di dieci candidati fino al numero di 50; un compenso di L. 50 per ogni gruppo di dieci candidati, oltre il compenso stabilito per i primi 50, fino al numero di 100; un compenso di L. 40 per ogni gruppo di 10 candidati, oltre il compenso per i primi 100, fino al numero di 150; un compenso costante di L. 30, per ogni gruppo di 10 candidati oltre il compenso per i primi 150, qualunque sia il numero dei candidati, oltre questa cifra.

Per i concorsi nei quali siano richieste le prove orali verrà corrisposto a ciascun componente la commissione un ulteriore compenso di L. 5 per ciascun concorrente che abbia effettivamente sostenute le prove.

Nel computo dei compensi, si considererà sempre come gruppo intiero di 10 candidati l'ultimo gruppo, anche se inferiore al numero di 10.

Art. 42.

Il ministro può disporre che le commissioni esaminatrici dei concorsi, anzichè in Roma, compiano in tutto o in parte il loro ufficio in altra città. In tal caso il Ministero corrisponde coi presidenti delle commissioni per mezzo del capo dell'Istituto nel quale la Commissione si aduna.

Art. 43.

Nei concorsi a cattedre di scuole pareggiate si osservano le norme che per i concorsi generali sono stabilite dagli articoli 14 a 24 inclusi, in quanto siano applicabili. La commissione giudicatrice può essere composta anche di soli tre membri, fermi restando la proporzione e il modo di scelta stabiliti dall'art. 183 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623.

Art. 44.

Il presente regolamento entrerà in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni in esso contenute, fatta eccezione di quelle dell'art. 41, si applicheranno anche ai concorsi generali indetti con avviso anteriore alla data di questo regolamento se per

essi non abbiano ancora avuto luogo le prove scritte (grafiche o pratiche).

Per i concorsi a cattedre di disegno, di lingue straniere moderne, di agraria e di agraria ed estimo, che saranno banditi per la prima volta dopo la pubblicazione del presente regolamento, la nomina della commissione giudicatrice sarà fatta a norma dell'art. 9 anzichè dell'art. 8.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il numero **1113** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 23 della legge 13 luglio 1911, n. 720, sul riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie col quale il Governo del Re è stato autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie pel coordinamento della citata legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esame pratico di cui all'art. 2 della legge, pel passaggio degli aggiunti di cancelleria e segreteria dalla seconda alla prima classe, sarà bandito con decreto Ministeriale.

A tale esame prendono parte tutti gli aggiunti di seconda classe che abbiano compiuto prima della data del decreto anzidetto, quattro anni dalla nomina di alunno. Tuttavia per conseguire la promozione alla prima classe devono aver compiuto tre anni di servizio effettivo.

L'esame stesso viene fatto con le norme stabilite dagli articoli 10, 11 e 12 del R. decreto 8 dicembre 1907, n. 776 contenente disposizioni per l'attuazione della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Art. 2.

Nei casi in cui il ministro crede di avvalersi della facoltà di cui all'art. 4 della legge, il decreto Ministeriale che bandisce il concorso, indicherà il distretto o i distretti di Corte di appello nei quali il concorso ha luogo.

Per lo esame saranno osservate le norme stabilite dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del R. decreto 8 dicembre 1907, n. 776.

Il concorso distrettuale non potrà essere bandito se non dopo la nomina di tutti i vincitori del concorso generale. Nella prima applicazione della legge potrà essere tuttavia indetto per primo un concorso distrettuale.

Anche i vincitori del concorso distrettuale potranno essere destinati di prima nomina a compiere il loro tirocinio nel distretto di origine; ma non potranno conseguire la nomina ad aggiunto se non nelle residenze del distretto o dei distretti pei quali fu bandito il concorso distrettuale. Nè potranno essere tramutati od applicati altrove se non dopo tre anni di servizio effettivo dalla immissione in possesso.

Art. 3.

La commissione di cui agli articoli 5 e 6 della legge sarà composta allo stesso modo di quella istituita dal successivo art. 10 della legge.

Eserciterà le funzioni di segretario in entrambe le commissioni un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia, col grado non inferiore a primo segretario, il quale sarà coadiuvato da due vice segretari, che il ministro sceglierà fra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 4.

Il procedimento che potrà dare luogo ai provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 della legge, sarà iniziato dal ministro o dai capi delle Corti di cassazione e di appello.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 6, per la presentazione delle discolpe, sia orali che per iscritto, è di trenta giorni decorribili dall'avviso che sarà dato al funzionario a cura del segretario della commissione centrale.

Le commissioni distrettuali e quella centrale dovranno esprimere il loro parere motivato.

Art. 5.

Lo scrutinio degli aggiunti di cancelleria e segreteria, agli effetti della promozione, sarà fatto, nello stesso termine di cui all'art. 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512, per quelli che abbiano raggiunta la prima classe.

Art. 6.

La deliberazione di cui alla prima parte dell'art. 9 della legge, circa la idoneità del funzionario a coprire posti direttivi, dovrà essere redatta separatamente da quella con la quale viene assegnata al funzionario la classifica di promovibile per merito o per anzianità, secondo le norme dell'art. 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Contro la suddetta deliberazione sulla idoneità a coprire posti direttivi il funzionario non è ammesso al ricorso di cui all'articolo 15 della suindicata legge. Potrà, nondimeno, il detto funzionario richiedere una nuova deliberazione sulla idoneità a posti direttivi, dopo due anni dalla precedente.

Art. 7.

Ai posti direttivi indicati nel capoverso dell'art. 9 della legge, il ministro di grazia e giustizia provvederà sia mediante scelta fra i funzionari di grado parificato che abbiano già conseguita, con scrutinio supplementare, la dichiarazione d'idoneità a posti direttivi, sia in via di promozione con quei funzionari, i quali, serbata la proporzione e l'ordine di promovibilità di cui alla prima ed ultima parte dell'art. 16 della legge 18 luglio 1907, n. 512, abbiano conseguita la idoneità a posti direttivi.

Art. 8.

Per gli effetti del capoverso dell'art. 9 della legge, i vice cancellieri di tribunale, di Corte d'appello e di Corte di cassazione, i sostituti segretari di R. procura, di procura generale di Corte di appello e di cassazione, i cancellieri di sezione di tribunale e di Corte d'appello, i segretari di sezione di R. procura e di procura generale di Corte d'appello, non potranno aspirare ai posti direttivi rispettivamente equiparati se non abbiano ottenuta dichiarazione di idoneità da parte delle commissioni di vigilanza.

Tale dichiarazione potrà essere provocata in ogni tempo dal ministro.

Art. 9.

Il funzionario, anche dopo avere esperito la revisione dello scrutinio presso la stessa commissione distrettuale di vigilanza secondo le norme di cui all'art. 15 della legge 18 luglio 1907, n. 512, potrà, giusta la disposizione dell'art. 10 della legge, chiedere, mediante ricorso al ministro, la revisione della deliberazione che lo riguarda, da parte della commissione centrale.

Il ricorso dovrà essere trasmesso per via gerarchica, e nel termine di giorni dieci da quello in cui il funzionario avrà avuto regolare

comunicazione della deliberazione della commissione distrettuale di vigilanza.

Art. 10.

Qualora il ministro, ai termini dell'art. 10 della legge, provochi d'ufficio o su ricorso dell'interessato o su proposta dei capi della Corte, la revisione delle deliberazioni delle commissioni distrettuali, dinanzi la commissione centrale, il funzionario interessato ne sarà informato a cura della segreteria della commissione istessa, e potrà presentare le sue deduzioni e difese scritte nel termine che gli sarà prefisso.

Art. 11.

Il primo presidente della Corte di cassazione di Roma nel designare il presidente di sezione della Corte stessa che dovrà presiedere le commissioni di cui agli articoli 5, 6 e 10 della legge, dovrà designare come supplente un consigliere della Corte medesima scegliendolo fra i più anziani, ed in ogni caso più anziano del consigliere eletto in assemblea generale.

La Corte di cassazione stessa, nello eleggere in assemblea generale il consigliere che dovrà far parte delle suindicate commissioni, dovrà pure eleggere un consigliere supplente.

L'avvocato generale della Corte di cassazione, in caso d'impedimento, sarà sostituito dal sostituto procuratore generale più anziano della Corte istessa.

L'ispettore generale del Ministero di grazia e giustizia, in caso di impedimento, sarà sostituito dall'ispettore superiore più anziano del Ministero istesso.

Art. 12.

Il presidente della commissione convoca le adunanze, le quali non sono valide se non coll'intervento di tutti i cinque componenti, od, in mancanza, dei rispettivi supplenti.

Le votazioni sono palesi ed a maggioranza di suffragi.

Di ciascuna adunanza sarà formato processo verbale.

Art. 13.

Fino a quando non sarà provveduto in modo uniforme alle indennità spettanti alle commissioni di esami ed alle altre di simile natura, ai membri delle commissioni di cui agli articoli 5, 6 e 10 della legge ed al segretario, sarà corrisposta una indennità di lire dieci per ciascuna seduta.

La spesa occorrente sarà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia relativo alle indennità dei componenti le commissioni.

Ai vice segretari sarà corrisposta sullo stesso capitolo una indennità annua da stabilirsi dal ministro di grazia a giustizia.

Art. 14.

Salvi i casi di cui all'art. 15 della legge 18 luglio 1907, n. 512, e 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720, restano fermi tutti gli scrutini fatti dalle commissioni di vigilanza prima dell'attuazione della presente legge.

Per gli effetti del capoverso dell'art. 9 della legge nei riguardi di quei funzionari che abbiano già ottenuta la dichiarazione di promovibilità, le commissioni di vigilanza dovranno soltanto pronunziarsi sulla idoneità dei funzionari stessi a posti direttivi.

Art. 15.

Gli spostamenti da farsi sulla graduatoria generale per gli effetti dell'art. 12 della legge, saranno approvati con decreto ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale.

Gl'interessati avranno un termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione per gli eventuali reclami.

La relativa graduatoria sarà poi resa esecutiva con altro decreto ministeriale.

Art. 16.

Con decreto Reale sarà nominata una commissione per le proposte di modificazioni o semplificazioni dei servizi di cancelleria ai termini dell'art. 15 della legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 6 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente Regio decreto:

N. 1111

Regio Decreto 28 settembre 1911, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la sezione semi-gratuita del « Pio Albergo Trivulzio » di Milano è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

A mente dell'avviso di concorso 10 giugno 1911 per sei posti di aspirante agente coloniale per la Colonia eritrea, si fa noto che gli esami avranno principio alla Consulta il 6 novembre prossimo, alle ore 13 precise.

Elenco dei concorrenti ammessi al concorso

Bonadonna Michele — Caterini Silvio — Chelini Corrado — Chillemi Alfredo — Ciabacchini Guglielmo — De-Lieto Genoese Casimiro — Di-Noia Biagio — Di-Sivo Paolo — Federici Alfredo — Frangipani Algenore — Galli Del Drago Gino — Giovannangeli Arduino — Guglielminetti Giacomo — Lazzaro Attilio — Leo Antonino — Leotti Angelo — Licci Alberto — Mancuso Manfredi — Montalbano Salvatore — Muscolino Giorgio — Nicolaj Gamba Niccolò — Pagliaro Francesco — Rollini Giuseppe — Salerno Vincenzo — Salvi Pio — Scarpa Antonio — Schiari Riccardi Vincenzo — Severini Felice — Stancanelli Girolamo — Vellani Ettore.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con R. decreto del 24 agosto 1911:

Tortora Giacomo, ricevitore del registro di 5ª classe, è stato, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° agosto 1911.

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto del 9 agosto 1911:

Protomastro cav. Giuseppe, agente superiore di 1ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 1° agosto 1911, e per la durata di un mese.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ufficio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale n. 4572.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Schuhfabrik Bonndorf Gebrüder Kriechle, a Bonndorf i/B (Germania), con attestato del 14 novembre 1908, vol. 275, n. 214 del registro attestati e n. 94,630 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Processo per il confezionamento delle mascherine delle calzature con anima di stoffa imbevuta di celluloide », fu trasferita per intero alla Patent-Schuhkappen-Steifefabrik Hercules, G. m. b. H., a Staufen (Germania), in forza di scrittura privata fatta a Bonndorf il 17 aprile 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 14 luglio 1910, al n. 1452, vol. 261, atti privati e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 19 luglio 1910, ore 17.15.

Roma, 21 gennaio 1911.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4574.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Schoeller Charles, a Parigi, con attestato del 30 dicembre 1907, vol. 260, n. 217 del registro attestati e n. 91,060 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Triturateur désagrégateur mélangeur pour ordures ménagères et gadoues », fu trasferita per intero alla Società Italiana Concimi organici, a Roma, in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente a Parigi il 20 giugno 1910 e a Roma l'8 luglio 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 10 luglio 1910, al n. 992, vol. 261, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 19 luglio 1910, ore 17.20.

Roma, 21 gennaio 1911.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4575.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Société Générale des Engrais organiques, a Parigi, con attestato del 27 luglio 1908, vol. 270, n. 85 del registro attestati e n. 93,221 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé et installation pour la transformation des gadoues et ordures ménagères broyées en engrais », fu trasferita per intero alla Società Italiana Concimi organici, a Roma, in forza di scrittura privata fatta a Parigi il 20 giugno 1910 e accettata dalla cessionaria a Roma l'8 luglio 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 10 luglio 1910, al n. 995, vol. 261, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 19 luglio 1910, ore 17.25.

Roma, 21 gennaio 1911.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale, n. 4584.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Warin Carlo di Claudio, a Chiavari (Genova), con attestato del 4 aprile 1910, vol. 308, n. 129 del registro attestati e n. 104,750 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Nuovo congegno per giuntare e regolare la tensione delle cinghie di trasmissione », fu trasferita per intero alla ditta Marazzina, Badagnani & C., a Roma, in forza di scrittura privata fatta a Roma il 28 luglio 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 1° agosto 1910 al n. 2994, vol. 262, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 4 agosto 1910, ore 16.15.

Roma, 29 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4635.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Hagen Wilhelm, a Crengeldanz (Germania), con attestato del 23 dicembre 1907, vol. 260, n. 30 del registro attestati e n. 90,962 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Elettrodo per accumulatori », fu trasferita per intero alla Accumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft, a Berlino, in forza di scrittura privata fatta a Witten il 25 aprile 1908, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 10 giugno 1910, al n. 21,182, vol. 1871, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 4 ottobre 1910.

Roma, 25 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4680.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Schmidt's Superheating Co., Limited, a Londra, con attestato del 16 settembre 1910, vol. 321, n. 214 del registro attestati e n. 107,598 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Chaudière de locomotive avec surchauffeur ignitubulaire », fu trasferita per intero alla Schmidt'sche Heissdampf-Gesellschaft m. b. H., a Cassel Wilhelmshöhe (Germania), in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente a Londra il 30 novembre 1910 e a Cassel il 21 dicembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 28 gennaio 1911, al n. 19,486, vol. 266, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 31 gennaio 1911, ore 16.20.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4681.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Ericsson Anders Johan, a Stocksund (Svezia), con attestato del 25 agosto 1908, vol. 272, n. 55 del registro attestati e n. 93,655 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Machine à pulvériser les corps solides », fu trasferita per intero alla ditta Heinrich Lanz, a Mannheim (Germania), in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente a Stockholm il 27 ottobre 1910 e a Mannheim il 12 novembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 1° dicembre 1911, al n. 10,105, vol. 307, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Torino il 3 gennaio 1911, ore 15.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4682.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Herbing Julius, a Rheydt (Germania), con attestato del 28 dicembre 1910, vol. 330, n. 122, del registro attestati, e n. 107,399 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Cassetta per cavi con interruttore ad olio », fu trasferita per intero alla Kabelwerk Rheydt Aktiengesellschaft, a Rheydt (Germania), in forza di scrittura privata fatta a Zittau il 30 marzo 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Torino, il giorno 9 gennaio 1911, al n. 13,027, vol. 309, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Torino l'11 gennaio 1911, ore 14.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4683.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Felt Dorr Eugène, a Chicago, Illinois (S. U. d'America), con attestato del 5 ottobre 1910, vol. 323, n. 147 del registro attestati e n. 107,806 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Machine à calculer », fu trasferita per intero alla Felt & Tarrant Manufacturing Company, a Chicago, Ill. (S. U. d'America), in forza di scrittura privata fatta a Chicago il 23 dicembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 26 gennaio 1911, al n. 14,656, vol. 310, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Torino il 28 gennaio 1911 ore 14.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4684.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata ad Ellis William Jefferson, Savage Columbus Washington, Savage William Anderson, ad Andrews, e Fakes Bithaniel Ralston, ad Asheville, North Carolina (S. U. d'America), con attestato del 27 gennaio 1910, vol. 301, n. 224 del registro attestati e n. 100,171 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Chaudière et foyer combinés », fu trasferita per intero ad Ellis William Jefferson, Cover Samuel E., ad Andrews, e Cover Thomas Jr., a Filadelfia, Pa (S. U. d'America), in forza di scrittura privata fatta a Chicago, il 28 dicembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Genova il giorno 20 gennaio 1911, al n. 12,569, vol. 480, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Genova il 23 gennaio 1911, ore 15.45.

Roma, 25 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4685.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Aust Konrad, a Berlino, con attestato del 12 gennaio 1910, vol. 300, n. 128 del registro attestati e n. 101,037 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Spruzzatore di combustibile per motori a combustione », fu trasferita per intero alla Gasmotoren-Fabrik Deutz, a Köln-Deutz (Germania), in forza di scrittura privata fatta a Berlino il 14 novembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 16 dicembre 1910, al n. 11,517, vol. 1944, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano, il 17 dicembre 1910, ore 16.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4686.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Turner Tanning Machinery Company, a South Boston (S. U. d'America), con attestato del 18 gennaio 1905, vol. 199, n. 139 del registro attestati e n. 74,779 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Machine à épiler les peaux », fu trasferita per intero alla Turner Company Aktiengesellschaft, a Francoforte sul Meno (Germania), in forza di scrittura privata fatta a Boston il 5 dicembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 3 gennaio 1911, al n. 12,756, vol. 1947, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano, il 27 dicembre 1910, ore 16.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4687.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a de Marneffe Henri, a Liegi (Belgio), con attestato del 12 gennaio 1905, vol. 199, n. 55 del registro attestati e n. 74,717 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé et appareil pour le tannage rapide des cuirs », già trasferita alla Società anonima « Il Cuoio razionale », a Milano, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, del 13 maggio 1907, n. 112, fu trasferita per intero alla Società anonima « Manifattura italiana cinghie Massoni & Moroni », a Milano, in forza di scrittura privata fatta a Milano il 31 dicembre 1908, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 12 gennaio 1909, al n. 4750, vol. 330, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano, il 28 dicembre 1910, ore 16.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4688.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Baumgartner-Mica Hugo, a Basilea (Svizzera), con attestato dell'8 ottobre 1906, vol. 232, n. 98 del registro attestati e n. 83,237 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Dispositivo d'innesto per attrito », fu trasferita per intero alla Wanner & C.°, a Horgen (Svizzera), in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente a Basilea il 17 ottobre 1910 e a Horgen il 19 dicembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 14 gennaio 1911, al n. 17,830, vol. 266, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 2 febbraio 1911, ore 17.20.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4689.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Lovekin Luther Daniel, a Philadelphia, Pennsylvania (S. U. d'America), con attestato del 25 ottobre 1910,

vol. 325, n. 160 del registro attestati e n. 109,057 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Perfezionamenti nei motori a fluido », fu trasferita per intero alla Gerard Development Company, a New York (S. U. d'America), in forza di scrittura privata fatta a New York il 23 ottobre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 23 gennain 1911, al n. 18,862, vol. 266, atti privati, e presentata per il visto all'ufficio della proprietà intellettuale il 2 febbraio 1911, ore 17.20.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4690.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Köszegi Karl, a Baja e Szechenyi Emil, a Vaiszka (Ungheria), con attestato del 7 dicembre 1909, vol. 297, n. 184 del registro attestati e n. 100,110 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Outil pour machines à travailler la terre, et destiné à retourner le sol et le chaume, et à ameublir à grand fond », fu trasferita per intero col relativo attestato completivo del 4 maggio 1910, vol. 311, n. 169 del registro attestati n. 103,713 del registro generale, alla Köszegi Kárely-féle szab mótoros talajmüvelögép, gepgyár r. t., a Baja (Ungheria), in forza di scrittura privata fatta a Budapest il 10 dicembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 26 gennaio 1911, al n. 19,257, vol. 266 atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 4 febbraio 1911, ore 17.30.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4693.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a de Lannoy Jean e Heymans Wilhelm Georges Fréderic, a Bruxelles, con attestato del 6 ottobre 1910, vol. 323, n. 168 del registro attestati e n. 108,096 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Lampe à incandescence par l'hydrocarbure », fu trasferita per intero a Devos Albert Désiré, a la Haye (Olanda), in forza di scrittura privata fatta a Bruxelles il 5 novembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 9 febbraio 1911, al n. 20,726, vol. 266, atti privati e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 10 febbraio 1911, ore 16.35.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4694.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Gönczy Josef, a Budapest, con attestato del 16 marzo 1911, vol. 336, n. 139 del registro attestati e numero 112,132 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Specchio per pubblicità », fu trasferita per intero alla Universale Aktiengesellschaft für Verwertung von Patenten und Erfindungen, a Budapest, in forza di scrittura privata fatta a Budapest il 30 gennaio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 9 febbraio 1911, al n. 20,725, vol. 266 atti privati e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 10 febbraio 1911, ore 16.35.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4695.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Papini Pio, a Roma, con attestato dell'8 marzo 1911, vol. 335, n. 220 del registro attestati e n. 112,242 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Indicatore illustratore ed avvisatore dei percorsi per veicoli », fu trasferita per intero alla Società Italiana Segnalatore Automatico, a Roma, in forza di scrittura privata fatta a Firenze il 24 gennaio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 7 febbraio 1911, al n. 25,911, vol. 293, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 10 febbraio 1911, ore 16.50.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4696.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Schlick Ernst Otto, a Amburgo, con attestato dell'8 giugno 1903, vol. 170, n. 25 del registro attestati e n. 67,106 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Dispositivo per diminuire od attutire i movimenti oscillatori dei veicoli mossi sull'acqua », fu trasferita per intero a Swan, Hunter & Wigham Richardson, Limited, a Newcastle-on-Tyne (Inghilterra), in forza di scrittura privata fatta ad Amburgo il 25 ottobre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 17 dicembre 1910, al n. 15,140, vol. 265, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 16 febbraio 1911, ore 17.25.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4697.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Schlick Ernst Otto, ad Amburgo (Germania), con attestato del 25 maggio 1908, vol. 267, n. 220 del registro attestati e n. 92,940 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Dispositivo per moderare od attutire i movimenti di beccheggio o di rullio dei veicoli mossi sull'acqua o altri corpi oscillanti mediante corpi girevoli centrifughi in sospensione cardanica », fu trasferita per intero a Swan, Hunter & Wigham Richardson, Limited, a Newcastle-on-Tyne (Inghilterra) in forza di scrittura privata fatta ad Amburgo il 25 ottobre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 17 dicembre 1910 al n. 15,140, vol. 265, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 16 febbraio 1911, ore 17.25.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4700.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Carissimo Antonio e Crotti Giovanni, a Milano, con attestato del 17 gennaio 1905, vol. 199, n. 116 del registro attestati e n. 74,462 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Carburatore d'aria atmosferica per scopi d'illuminazione, forza motrice, ecc. », già trasferita alla Società anonima Petrolene e altri Gas, a Milano, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 7 aprile 1906, n. 82, fu trasferita per intero

a Castiglione Carlo, a Milano, in forza di atto pubblico in data 6 dicembre 1910, rogato dal notaro Federico Guasti, residente a Milano, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 9 dicembre 1910, al n. 4399, vol. 312, atti pubblici, e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 22 dicembre 1910, ore 16.

Roma, 21 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4702.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Valentini Ernesto, a Milano, con attestato del 7 febbraio 1911, vol. 334, n. 7, del registro attestati e n. 111,292 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Perfezionamenti alle carrucole per trolley di tramvie elettriche », fu trasferita per intero alla ditta Leidheuser & C., a Milano, in forza di scrittura privata fatta a Milano il 21 dicembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 22 dicembre 1910, al n. 12,112, vol. 1944, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 23 dicembre 1910, ore 16.

Roma, 21 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI

Trasferimento di privativa industriale n. 4703.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Vereines Säuglings-Schutz, a Vienna, con attestato del 21 marzo 1910, vol. 307, n. 53 del registro attestati e n. 103,078 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Appareil de distribution et de remplissage », fu trasferita per intero a Csokor Alexander, a Vienna, in forza di scrittura privata fatta a Vienna il 31 ottobre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 9 gennaio 1911, al n. 13,085, vol. 1947, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano l'11 gennaio 1911, ore 16.

Roma, 21 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4704.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Schönhut Albert, a Altstetten presso Zurigo e Biber Karl, a Zurigo, con attestato del 29 gennaio 1910, vol. 302, n. 36 del registro attestati e n. 101,525 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Dispositif de traction pour stores ou jalousies à rouleau à ressort compensateur », fu trasferita per intero alla ditta Wilh. Baumann, a Horgen (Svizzera), in forza di scrittura privata fatta a Horgen il 20 ottobre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 14 gennaio 1911, al n. 13,459, volume 1949, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 17 gennaio 1911, ore 16.

Roma, 21 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4705.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Vender Luigi e Masiero Ettore a Milano, con attestato del 29 luglio 1907, vol. 250, n. 45, del registro attestati e n. 85,956 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Mattoniera formatrice trasportabile per la fabbricazione di conglomerati in genere e per costruzioni edilizie: quali mattoni forati e pieni; blocchi pieni e vuoti; blocchi bugnati, piastrelle, tegole piane o curve, pezzi tubolari, travi, traverse, pali, ecc., denominata l'*Universale* », fu trasferita per intero coi relativi attestati completivi del 16 aprile 1909, vol. 284, n. 24 del registro attestati, n. 97,497 del registro generale, e del 27 agosto 1910, vol. 320, n. 143, del registro attestati, n. 103,470 del registro generale, a Vender Luigi, a Milano, in forza di scrittura privata fatta a Milano il 16 gennaio 1908, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 16 dicembre 1910, al n. 9458, vol. 1836, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano, il 20 gennaio 1911, ore 16.

Roma, 21 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4706.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Ditta Mannesmannröhren-Werke, a Düsseldorf (Germania) con attestato del 24 giugno 1910, vol. 316, n. 116 del registro attestati e n. 106,263 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Turbine pour fluides moteurs de toutes natures », fu trasferita per intero a Glass Max, a Vienna, in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente a Düsseldorf il 21 dicembre 1910 e a Vienna il 3 gennaio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 26 gennaio 1911, al n. 14392, vol. 1949, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 1° febbraio 1911, ore 16.

Roma, 21 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4707.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla ditta Mannesmannröhren-Werke, a Düsseldorf (Germania), con attestato del 30 settembre 1910, vol. 323, n. 32 del registro attestati e n. 106,281 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Projectile explosible à double paroi », fu trasferita per intero a Glass Max, a Vienna, in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente a Düsseldorf il 21 dicembre 1910, e a Vienna il 3 gennaio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 26 gennaio 1911, al n. 14,392, vol. 1949, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 1° febbraio 1911, ore 16.

Roma, 21 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4708.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla ditta Mannesmannröhren-Werke, a Düsseldorf (Germania), con attestato del 3 ottobre 1910, vol. 323, n. 76 del registro attestati e n. 106,254 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Torpillo », fu trasferita per intero a Glass Max, a Vienna, in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente a Düsseldorf il 21 dicembre 1910 e a Vienna il 3 gennaio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 26 gennaio 1911, al n. 14,392, vol. 194[illegible], atti pri-

vati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 1° febbraio 1911, ore 16.

Roma, 21 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4709.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla ditta Mannesmannröhren-Werke, a Düsseldorf (Germania), con attestato del 3 ottobre 1910, vol. 323, n. 77 del registro attestati e n. 106,264 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Dispositif pour élever la tension du fluide moteur gazeux pour les torpilles », fu trasferita per intero a Glass Max, a Vienna, in forza di scrittura privata, sottoscritta dalle parti rispettivamente a Düsseldorf il 21 dicembre 1910 e a Vienna il 3 gennaio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 26 gennaio 1911, al n. 14,392, vol. 1949, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Milano, il 1° febbraio 1911, ore 16.

Roma, 21 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4710.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla ditta Mannesmannröhren-Werke, a Berlino, con attestato del 5 ottobre 1910, vol. 323, n. 136 del registro attestati e n. 106,794 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé de briquettage du menu minerai, du poussier de haut-fourneau, des déchets métalliques et des matières analogues », fu trasferita per intero a Glass Max, a Vienna, in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente a Düsseldorf il 21 dicembre 1910 e a Vienna il 3 gennaio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 26 gennaio 1911, al n. 14,392, vol. 1949, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 1° febbraio 1911, ore 16.

Roma, 21 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4713.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Trapletti Attilio, a Milano, con attestato del 28 marzo 1910, vol. 307, n. 208 del registro attestati e n. 103,910 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Maglio a balestra per la battitura del metallo in fogli », fu trasferita per intero a Villoresi Giuseppe, a Milano, in forza di scrittura privata fatta a Milano il 23 agosto 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 1° settembre 1910 al n. 4226, vol. 1890, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 18 febbraio 1911, ore 16.

Roma, 21 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4714.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Scherl Richard, a Berlino, con attestato dell'11 giugno 1909, vol. 287, n. 95 del registro attestati e n. 95,949, del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Système d'appuis latéraux automatiques pour véhicules (de monorails et autres) à roues roulant dans la même trace, avec gyroscopes », fu trasferita per intero a Scherl August, a Berlino, in forza di scrittura privata fatta a Berlino il 26 maggio 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 9 febbraio 1911, al n. 15,513, vol. 1953, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 22 febbraio 1911, ore 16.

Roma, 21 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale, n. 4715.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n.3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Scherl Richard, a Dresda, con attestato del 22 luglio 1910, vol. 318, n. 94 del registro attestati e n. 103,969 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Dispositif pour maintenir en plain vertical, par l'action de gyroscopes, des véhicules ou autres corps se trouvant en équilibre instable », fu trasferita per intero col relativo attestato completivo del 19 dicembre 1910, vol. 329, n. 243 del registro attestati, n. 106,301 del registro generale, a Scherl August, a Berlino, in forza di scrittura privata fatta a Berlino il 26 maggio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 9 febbraio 1911, al n. 15,513, vol. 1953, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano, il 22 febbraio 1911, ore 16.

Roma, 21 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4716.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla General Caoutchouc Company, Limited, a Parigi, con attestato del 21 dicembre 1910, vol. 330, numero 28 del registro attestati e n. 110,154 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé et appareil pour séparer le caoutchouc des produits résineux », fu trasferita per intero alla Compagnie Internationale du Caoutchouc de l'Archipel, a Parigi, in forza di scrittura privata fatta a Parigi il 29 dicembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 28 gennaio 1911, al n. 14,833, vol. 311, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Torino il 30 gennaio 1911, ore 14.

Roma, 25 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4717.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Swinehart James Allen, a Akron, Ohio (S. U. d'America), con attestato del 15 aprile 1908, vol. 265, n. 217 del registro attestati e n. 90,550 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Perfezionamenti nei cerchioni di gomma piena per automobili ed altri veicoli », fu trasferita per intero alla Swinehart Tyre & Rubber Company, a Akron, Ohio (S. U. di America), in forza di scrittura privata fatta ad Akron il 14 gennaio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Torino, il giorno 2 febbraio 1911, al n. 15,218, vol. 311, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Torino, il 6 febbraio 1911, ore 14.

Roma, 25 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4718.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Société Anonyme Franco-Belge Diamond-Calypsol, a Neuilly s. Seine (Francia), con attestato del 29 aprile 1909, vol. 284, n. 192 del registro attestati e n. 94,970 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Palier graisseur Sellers avec chambres disposées sur les deux côtés du mouvement sur sphère à la coquille supérieure », già trasferita alla Società anonima franco-italiana Diamond-Calypsol, a Torino, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 3 settembre 1909, n. 207, fu trasferita per intero alla Società generale Diamond-Calypsol, a Ginevra, in forza di atto pubblico fatto a Torino il 1° febbraio 1911, ricevuto dal notaio dott. Achille Rolando, residente a Venaria Reale, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Caselle (Torino) il giorno 3 febbraio 1911, al n. 422, atti pubblici, e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 16 febbraio 1911, ore 14.

Roma, 25 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4719.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Jepson James Thomas, a Londra, con attestato del 24 novembre 1905, vol. 216, n. 28 del registro attestati e n. 78,789 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Accouplement automatique pour tampons de voitures de chemins de fer et autres », fu trasferita per intero a Jepson Marian, a Heddingley Leeds (Inghilterra), in seguito a morte del titolare avvenuta a Brindisi il 17 giugno 1908 e a suo testamento fatto a Brindisi il 24 settembre 1905, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma il giorno 11 marzo 1911, al n. 30,867, atti privati, e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 16 marzo 1911, ore 17.15.

Roma, 25 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4724.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Venter Otto, a Chemnitz (Germania), con attestato del 3 dicembre 1907, vol. 257, n. 158 del registro attestati e n. 90,102 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Processo ed apparecchio per togliere la soluzione di soda caustica dai tessuti che ne sono impregnati », fu trasferita per intero col relativo attestato completivo del 7 maggio, 1909, vol. 285, n. 66 del registro attestati e n. 99,292 del registro generale, a Pezrold Max, a Zittau (Germania), in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente a Chemnitz il 12 dicembre 1910 e a Zittau il 21 gennaio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 20 febbraio 1911, al n. 21,940, vol. 267, atti privati e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 21 marzo 1911, ore 17.15.

Roma, 25 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4725.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Humphris Frank, a Shepherds Bush, Londra con attestato del 14 giugno 1905, vol. 207, n. 209 del registro attestati e n. 76,826 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Perfectionnements dans les commandes d'entraînement », fu trasferita per intero a Humphris Engineering Syndicate, Limited, a Londra, in forza di scrittura privata fatta a Londra il 20 dicembre 1910, debitamente registrata alll'Ufficio demaniale di Roma il giorno 9 febbraio 1911, al n. 20,723, vol. 266, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, il 21 marzo 1911, ore 17.15.

Roma, 25 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4726.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Humphris Frank, a Londra, con attestato del 27 maggio 1910, vol. 313, n. 180 del registro attestati e n. 105,473 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Perfectionnements apportés aux engrenages de commande dentés », fu trasferita per intero a Humphris Engineering Syndicate Limited, a Londra, in forza di scrittura privata fatta a Londra il 20 dicembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 9 febbraio 1911, al n. 20,723, vol. 266, atti privati e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 21 marzo 1911, ore 17.15.

Roma, 25 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4727.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Humphris Frank, a Londra, con attestato del 29 dicembre 1910, vol. 330, n. 147 del registro attestati e n. 110,359 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Perfectionnements apportés aux engrenages dentés », fu trasferita per intero a Humphris Engineering Sindicate, Limited, a Londra, in forza di scrittura privata fatta a Londra il 20 dicembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 9 febbraio 1911, al n. 20,723, vol. 266, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 21 marzo 1911, ore 17.15.

Roma, 25 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4728.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Cocanari Giuseppe, a Roma, con attestato del 17 giugno 1911, vol. 343, n. 94 del registro attestati, e n. 113,540 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Nuovo metodo di sostituzione dei vari colori detti d'anilina ed affini, all'argento delle immagini fotografiche e simili », fu trasferita per intero alla Società italiana Cines, a Roma, in forza di scrittura privata fatta a Roma il 9 febbraio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 10 febbraio 1911, al n. 20,864, vol. 266, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 22 marzo 1911, ore 17.20.

Roma, 25 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4730.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre

1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Groth Johannes, ad Amburgo (Germania), con attestato del 17 gennaio 1910, vol. 300, n. 236 del registro attestati e n. 100,917 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Caldaia a sezioni », fu trasferita per intero alla Strebelwerk G. m. b. H., a Mannheim (Germania), in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente ad Amburgo il 10 dicembre 1910 e a Mannheim il 21 dicembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 8 febbraio 1911, al n. 20,638, vol. 266, atti privati e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 22 marzo 1911, ore 17.20.

Roma, 29 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4731.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Baker Frederick, a Blackheat, Kent e Jacobs Lesser, a Londra, con attestato del 12 aprile 1909, vol. 283, n. 206 del registro attestati e n. 97,191 del registro generale per l'invenzione designata col titolo: « Machine à coudre », fu trasferita per intero a Baker Sewing Machines Trust, Limited, a Londra, in forza di scrittura privata fatta a Londra il 5 dicembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 14 febbraio 1911, al n. 21,244, vol. 266, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 23 marzo 1911, ore 17.25.

Roma, 29 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4732.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale, originariamente rilasciata a Baker Frederick, a Blackheath, e Jacobs Lesser, a Londra, con attestato del 22 novembre 1909, vol. 296, n. 98 del registro attestati e n. 101,889 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Perfectionnements aux machines à coudre », fu trasferita per intero a Baker Sewing Machines Trust, Limited, a Londra, in forza di scrittura privata fatta a Londra il 5 dicembre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 14 febbraio 1911, al n. 21,244, vol. 266, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 23 marzo 1911, ore 17.25.

Roma, 29 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4737.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Williams James Reid, a Fayetteville, e Briggs William Cyrus, a Winston, Salem, North Carolina (S. U. d'America), con attestato del 31 marzo 1909, vol. 283, n. 62 del registro attestati e n. 97,293 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Bande de débit continue pour distributeurs automatiques de marchandises », fu trasferita per intero alla Marken-Reklame-Streifen G. m. b. H., a Berlino, in forza di scrittura privata fatta a New-York il 20 ottobre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 24 aprile 1911, al n. 2946, vol. 268, atti privati e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 27 aprile 1911, ore 16.40.

Roma, 29 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4733.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Entz Justus Bulkley, a Filadelfia, Pa (S. U. d'America), con attestato del 31 luglio 1905, vol. 209, n. 93, del registro attestati e n. 77,261 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Dispositif de régulation pour circuits électriques », fu trasferita per intero col relativo attestato completivo del 21 settembre 1905, vol. 211, n. 241 del registro attestati e n. 77,262 del registro generale, alla Chloride Electrical Storage Company, Limited, a Clifton Junction, Manchester (Inghilterra), in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente a Filadelfia il 1° ottobre 1908 e a Manchester il 14 marzo 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 24 marzo 1911, al n. 26,053, vol. 267, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 28 marzo 1911, ore 17.20.

Roma, 29 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4738.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Williams James Reid, a Fayetteville, Briggs William Cyrus, a Winston Salem, Nord Carolina (S. U. d'America) e Wollheim Heinrich, a Berlino, con attestato del 21 marzo 1910, vol. 307, n. 32 del registro attestati e n. 101,771 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Machine pour la fabrication d'enveloppes avec une bande de papier continue », fu trasferita per intero alla Marken-Reklame-Streifen G. m. b. H, a Berlino, in forza di scrittura privata fatta a New-York il 20 ottobre 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 24 aprile 1911, al n. 2948, vol. 268, atti privati, e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 27 aprile 1911, ore 16.40.

Roma, 29 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4740.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Townsend Clinton Paul, a Washington (S. U. d'America), con attestato del 30 dicembre 1904, vol. 198, n. 179 del registro attestati e n. 74,591 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé et appareil électrolytique », fu trasferita per intero alla Hooker Electrochemical Company, a Niagara Falls, New York (S. U. d'America), in forza di scrittura privata fatta a Washington il 1° aprile 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 26 aprile 1911, al n. 29,420, vol. 268, atti privati e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 28 aprile 1911, ore 16.40.

Roma, 29 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4742.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Ohmer John Francis e Bridenbaugh Elmer Henry, a Dayton, Ohio (S. U. d'America), con attestato del 28 febbraio 1911, vol. 335, n. 79, del registro attestati e n. 111,615 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Per-

fezionamenti nei tassametri », fu trasferita per intero a Ohmer John Francis, a Dayton, Ohio (S. U. d'America), in forza di scrittura privata fatta a Dayton il 4 gennaio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Torino, il giorno 9 marzo 1911, al n. 17,035, vol. 313, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Torino l'11 marzo 1911, ore 11.

Roma, 29 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4743.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla ditta Gebrüder Schlitter, a Mallis (Svizzera), con attestato del 3 maggio 1910, vol. 311, n. 134, del registro attestati e n. 104,954 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Processo per la fabbricazione di capsule da bottiglia ermetiche in sostituzione delle solite capsule di stagnola », fu trasferita per intero a Wagishauser Carl, a Mannheim (Germania), in forza di scrittura privata fatta a Zurigo il 9 dicembre 1910, accettata a Mannheim il 25 febbraio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Torino, il giorno 14 marzo 1911, al n. 18,325 vol. 313, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Torino il 18 marzo 1911, ore 16.

Roma, 29 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4746.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Segalli Edoardo, a Milano, con attestato del 28 marzo 1899, vol. 106, n. 50 del registro attestati e n. 50,526 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Cassetta per closet a funzionamento silenzioso », fu trasferita per intero a Viganotti Paolo, a Milano, in forza di scrittura privata fatta a Milano, il 31 dicembre 1908, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 4 gennaio 1909, al n. 2121, vol. 60, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 29 marzo 1911, ore 16.

Roma, 19 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4747.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Porta Giovanni, a Milano, con attestato del 6 settembre 1910, vol. 321, n. 54 del registro attestati e n. 107,459 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Rivestimento per damigiane e simili », fu trasferita per intero alla ditta Lorenzo Bianchi, a Milano, in forza di scrittura privata fatta a Milano il 15 marzo 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 23 marzo 1911, al n. 18,457, vol. 1960, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 30 marzo 1911, ore 16.

Roma, 29 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4748.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla ditta Successori di Pojni Antonio G. Bono e C., a Milano, con attestato dell'11 maggio 1903, vol. 168, n. 50 del registro attestati e n. 68,567 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Nuovo rivestimento smontabile per damigiane, bottiglioni e simili », fu trasferita per intero a Bianchi Lorenzo, a Milano, in forza di scrittura privata fatta a Milano il 5 febbraio 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 9 febbraio 1910, al n. 12,843, vol. 1844, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Milano, il 30 marzo 1911, ore 16.

Roma, 29 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4749.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Bellini Antenore, a Milano, con attestato del 15 gennaio 1910, vol. 300, n. 222 del registro attestati e n. 99,174 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Tiralinee stilografico », fu trasferita per intero alla Società italiana anonima Tiralinee stilografico, a Milano, in forza di scrittura privata fatta a Milano il 27 febbraio 1911, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno stesso al n. 16,748, vol. 1955, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 6 aprile 1911, ore 15 30.

Roma, 29 agosto 1911.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 19 corrente, in Santa Paolina, provincia di Avellino, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio fonotelegrafico di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 20 ottobre 1911.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione del consolidato 3.75 0|0 del certificato consolidato 5 0|0 nn. 97,596|492,896 di L. 60 intestato a Intina Giovanni fu Giuseppe, domiciliato in Cagliari, attergato di cessione irregolare fatta dal titolare a favore di Intina Vincenzo.

Si previene pertanto chiunque possa avervi interesse che il secondo mezzo foglio di tale certificato, contenente la dichiarazione di cessione su accennata, è stato unito al nuovo certificato 3.75 0|0 corrispondente, formandone parte integrante, per il che non ha isolatamente alcun valore.

Roma, il 21 ottobre 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifiche d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
5 0/0	1219183	310 —	Brusco *Elisa* di Enrico, moglie di Zunini Enrico, domiciliata in Genova, con usufrutto a Gagliardo *Vittoria* fu Vincenzo moglie di Brusco Enrico	Brusco *Adelaide-Lisetta-Matilde* di Enrico, ecc. come contro con usufrutto a Gagliardo *Maria-Vittoria, ecc.*, come contro.
3.75 0/0	591839	93 75	Siniscalchi Vincenza fu Andrea, *nubile*, domiciliata in Napoli	Siniscalchi Vincenza fu Andrea, *vedova di Rossi Francesco* domiciliata in Napoli
Id.	539630 539631	3 75 7 50	Virgilio Maria fu Errico, moglie di Milanesi Eduardo, domiciliata in Isernia (Campobasso)	Intestate come contro, con usufrutto a Ferri Maria Immacolata fu *Antonio* vedova di Virgilio Errico.
Id.	586900	37 50	Virgilio Teresa fu Errico, minore, sotto la patria potestà della madre Ferri Maria Immacolata, vedova Virgilio, a Pizzone (Campobasso), tutte e tre con usufrutto a Ferri Maria Immacolata fu *Domenico*, vedova di Virgilio Errico.	
Id.	605969 605970 605971 605972 605973	30 — 30 — 30 — 30 — 30 —	Molteni Angela Id. Giuditta Id. Emilia Id. Genovieffa Id. Teresa fu *Carlo*, minore, sotto la patria potestà della madre Guanziroli Carolina di Carlo, dom. in Cantù.	Molteni Angela Id. Giuditta Id. Emilia Id. Genovieffa Id. Teresa fu *Santino*, minore ecc. come contro
Id.	605974	37 50	Molteni Angela, Giuditta, Emilia, Genovieffa e Teresa fu *Carlo*, minori ecc., come sopra, con usufrutto a Guanziroli Carolina fu Carlo, vedova di Molteni *Carlo*.	Molteni Angela, Giuditta, Emilia, Genovieffa e Teresa fu *Santino*, minori ecc. come sopra, con usufrutto a Guanziroli Carolina fu Carlo, vedova di Molteni *Santino*.
Id.	616419	1226 25	*Revoire* Antonio, Giovanni, Appollonia, moglie di Carlo Bollano, Rosa nubile fu Armando, Migliardi Rosalia, nubile, Matilde, moglie di Collino Federico ed Emilia vedova di Frediani Antonio fu Giuseppe, Toma Paolo, Italo, ed Alberto, tutti eredi indivisi di Giorello Giovanni fu Francesco, domiciliati in Torino, meno *Revoire* Antonio, domiciliato in Milano, Toma Paolo e Alberto domiciliati in Venezia e Toma Italo domiciliato in Rovigo	*Rivoire* Antonio, Giovanni, ecc., come contro
3.75 0/0	157696	322 50	*Gazelle* Teresa, Modesta, Carolina e Antonietta di Claudio, le tre ultime minori, sotto la patria potestà e prole nascitura dai coniugi Claudio *Gazelle* ed Innocenza Jnaudi fu Giacomo, eredi indivisi, domiciliati in Orbassano (Torino)	*Gazel* Teresa, ecc. come contro.
Id.	607949	123 75	Grotti Bruno fu Guido, minore sotto la *patria potestà della madre naturale* Del Corso *Silvia*, domiciliato a Sarzana.	Grotti Bruno fu Guido, minore, sotto la *tutela legale della madre* Del Corso *Merope - Silvia-Maria detta Silvia* domicil. in Sarzana.
5 0/0	1290551	860 —	Caffi Ida moglie di Pizzini Luciano, Emma nubile, *Riccardo* e Giuseppe, tutti del fu Agostino, i due ultimi minori sotto la patria potestà della madre Vergani Carolina, ved. Caffi, eredi indivisi del loro genitore, domiciliati in Bergamo.	Caffi Ida moglie di Pizzini Luciano, Emma, nubile, *Mario Riccardo Giuseppe detto Riccardo* e Giuseppe, ecc., come contro.
3.75 0/0	252988	210 —	Franzini Giuseppina, Giulia ed Amedeo di Michele, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Pallanza (Novara)	Franzini Giuseppina, Giulia e *Giulio-Amedeo* di Michele, ecc., come contro.
Id.	163185 262178 360841 406127 406902 410250 417401 417402 432671 443024 453374 468585 514713 544731	5006 25 7470 — 112 50 750 — 300 — 150 — 300 — 750 — 450 — 450 — 750 — 975 — 536 25 607 50	Salamone *Lucio* fu Pasquale, domiciliato a Mistretta (Messina)	Salamone *Giuseppe detto Lucio* fu Pasquale, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

Si diffida

chiunque possa averci interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 30 settembre 1911.

Il direttore generale ff.
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 ottobre 1911, in L. 100.99.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 23 al giorno 29 ottobre 1911, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 101.05.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

21 ottobre 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	101,67 88	99,80 38	100 52 39
3 1/2 % *netto*	101,58 25	99,83 25	100 50 79
3 % *lordo*	69,61 67	68,41 67	69,47 83

CONCORSI

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1811, n. 2467 col quale venne indetto un esame di concorso teorico-pratico per 14 posti di sostituto avvocato erariale aggiunto di ultima classe;

Visto il successivo decreto Ministeriale 30 maggio 1911, n. 4063 col quale venivano prorogate ai giorni 6, 7 ed 8 novembre 1911 le prove scritte per il detto concorso ed a tutto il 20 ottobre 1911, il termine per la presentazione delle domande;

Determina:

Il termine per la presentazione delle domande da parte dei concorrenti all'esame di concorso suindicato è prorogato a tutto il 31 gennaio 1912.

Le prove scritte dell'esame stesso, sono rimandate ai giorni 14, 15 e 16 febbraio 1912.

Roma, 19 ottobre 1911.

Il ministro
TEDESCO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il telegrafo da Berlino ci informa che l'altra sera ebbe luogo in quella città un nuovo colloquio fra l'ambasciatore Cambon ed il ministro Kiderlen per l'accordo circa i noti compensi alla Germania per il Marocco.

Il *Petit Journal* dice che sabato mattina da Parigi furono spedite nuove istruzioni al Cambon, secondo le quali il Governo francese accetta in massima il progetto tedesco, ma precisa le regioni ove, secondo lui, potrebbe essere concesso l'accesso al Congo.

Il *Temps* dà maggiori spiegazioni e dice che i territori che formano oggetto di controversia nell'accordo franco-tedesco sul Congo e l'Ubanghi sono quelli appunto situati all'imboccatura della Sangea e dell'Ouai per una estensione di 5 o 6 chilometri di lunghezza.

A Parigi poi hanno fatto impressione alcune parole pronunciate ieri a Nerac dal Presidente Fallières, che ci sono così telegrafate:

Nel suo discorso al banchetto di Nerac, il Presidente Fallières ha dichiarato che gli sforzi della Repubblica tendono al mantenimento della pace, ma che il Governo non ammetterebbe alcuna offesa all'onore e alla dignità della Francia.

***

Da quanto si può desumere dai dispacci giunti ieri ed ieri l'altro da Lisbona, la situazione politica nel Portogallo si mantiene nell'oscurità delle notizie ambigue e cozzanti fra loro e non si giunge a comprendere con precisione quale è il vero stato degli insorti monarchici e del governo repubblicano.

In proposito si ha da Lisbona:

Un dispaccio da Gerez, 20, ore 21, annuncia che Pavia Conceiro si trova nella località spagnuola di Lobios.

L'accampamento dei cospiratori è assai difettoso ed il loro armamento è insufficiente e manca di unità. Si dice che Conceiro soffra per un ascesso al viso.

Un altro telegramma da Oporto, 21, dice:

Secondo un dispaccio giunto ieri sera da Montalegre, le autorità spagnuole hanno disarmato 380 monarchici portoghesi che si trovavano a Sao Paio D'Aranio.

Altri monarchici sono riusciti a fuggire.

I giornali di Parigi e di Madrid accennavano nei passati giorni ad una probabile crisi ministeriale portoghese, ma la notizia viene formalmente smentita come rilevasi dal seguente dispaccio da Lisbona, 22:

La voce divulgata all'estero di una crisi ministeriale è assolutamente falsa. L'ordine pubblico è completo in tutto il paese.

L'incrociatore *Saô Raphael* è incagliato nella spiaggia di Villado Conde a causa di una violenta tempesta. Tutto l'equipaggio è salvo.

Alcuni gruppi di cospiratori si trovano sempre presso la frontiera in territorio spagnuolo. Altri gruppi sono stati dispersi dal Governo Spagnuolo, che ha loro sequestrato armi e munizioni.

***

La vittoria dei rivoluzionari cinesi sulle truppe imperiali è pienamente confermata. La battaglia combattutasi nei pressi di Han-Keu è largamente descritta dal seguente dispaccio da Han-Keu, 21:

I ribelli avevano costretto mercoledì scorso le truppe imperiali a ripiegare sul loro campo ad oltre tre miglia da Han-Keu.

Le cannoniere imperiali avevano cannoneggiato gl'insorti nel pomeriggio, ma il loro tiro era mal diretto.

Verso le 4 esse si misero ad incrociare dal fiume ad una certa distanza dal campo di battaglia.

Presero per obbiettivo un cannone di campagna dei ribelli, ma non riuscirono a ridurlo al silenzio.

Avendo i repubblicani ricevuti rinforzi durante la notte, si stabilirono in una forte posizione.

Cinquemila repubblicani si avanzarono fino a breve distanza dal campo degli imperiali avendo cura di profittare delle accidentalità del terreno ed incendiarono centinaia di capanne temendo che i tiragliatori imperiali vi fossero imboscati.

La resistenza degli imperiali fu debole. Gli artiglieri spararono bensì qualche colpo di cannone, ma senza colpire alcuno.

Alcuni giornalisti inglesi che assistevano alle operazioni sopra un battello furono fatti sbarcare in prossimità del campo degli imperiali e trovarono il campo abbandonato.

La linea dei tiragliatori repubblicani si avvicinava. Sospettando una astuzia di guerra i soldati si misero a crivellare il campo di colpi di fucile. I giornalisti inglesi agitarono i loro fazzoletti.

I repubblicani si avanzarono e trovando il campo abbandonato emisero grida di gioia. Essi si impadronirono di sei furgoni per bagagli e delle munizioni, poi cominciarono a trincerarsi.

Gli imperiali sarebbero sette miglia lontani. Essi attendono rinforzi. Le cannoniere imperiali hanno disceso il fiume.

Secondo un dispaccio da Pekino, 21, ai giornali inglesi la vittoria dei rivoluzionari ha provocato una profonda impressione nelle sfere imperiali e nella popolazione della capitale. Nello *interland* di Pekino i cinesi allarmati ritirano i loro fondi dalle Banche ritenendo possibili l'intervento del Giappone e degli Stati Uniti d'America.

Tale timore non è privo di fondamento. Un dispacc da Washington, 22, dice:

Tre incrociatori, due cacciatorpediniere, cinque cannoniere, un trasporto ed una carboniera degli Stati Uniti, sotto il comando dell'ammiraglio Murdok, arriveranno alla foce dello Yang-Tse-Kiang lunedì prossimo. Si crede che sarà la più grande flotta che si troverà nelle acque cinesi.

Un altro dispaccio da Londra, 21, annuncia:

Una notizia che assume un aspetto assai inquietante giunge ora da Tokio.

Il Governo giapponese avrebbe ordinato ad una divisione delle sue corazzate di tenersi pronta a partire in assetto di guerra per i mari della Cina.

Al tempo stesso si notano grandi preparativi militari e marinareschi, e gli ufficiali dello stato maggiore si tengono in continue conferenze, come se si preparasse al Giappone un intervento nel paese in rivolta.

La situazione in Cina è quindi più che interessante e lo svolgimento della rivolta antidinastica può dar luogo a gravi complicazioni internazionali.

Le ultime notizie sono date dal seguente odierno dispaccio da Pechino:

Sono stati affissi proclami i quali richiamano sotto le armi le reclute dell'escito mancese e annunziano l'aumento della gendarmeria con 2000 uomini. I granai del Governo in cui è stato raccolto il riso messo in riserva per il caso di assedio o di rivolta sono stati dichiarati aperti; e, malgrado gli editti che fissano il prezzo del riso, questi continuano a salire.

Corre voce e Pechino che il giovane Imperatore sia partito.

Si invitano volontari ad entrare nella Croce rossa che, per quanto annessa all'esercito di Yin-Chang, curerà i feriti delle due parti e che non ha un piccolo numero di medici.

La voce secondo la quale il principe reggente sarebbe morto non è confermata.

Un dispaccio ufficiale ricevuto dalla legazione inglese dichiara che, mancando una vittoria definitiva delle truppe imperiali, tra pochi giorni l'esercito di terra dello Yang-Tse-Kiang si ribellerà.

Secondo un dispaccio di un console da Tien-Tsin la rivolta che avrebbe dovuto scoppiare oggi è aggiornata indefinitamente.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Roma, 21. — Un radiotelegramma giunto stasera del generale Briccola, comandante il corpo di spedizione in Cirenaica, reca le seguenti notizie:

A Bengasi, nella notte dal 19 al 20 le truppe sono state molestate da frequenti attacchi dei beduini.

La città è stata occupata la mattina del 20.

Nel pomeriggio è stato respinto un attacco dei beduini contro la fronte del villaggio Sabri.

Le truppe sbarcate sono ora raccolte intorno a Bengasi, avendo lasciato la spiaggia Giuliana, dove avvenne lo sbarco delle truppe.

Lo sbarco dei materiali venne effettuato nel porto di Bengasi.

Sembra che il giorno 19 le forze del nemico ascendessero a non meno di duemila beduini, oltre ad una parte delle truppe turche.

Il resto delle truppe con dodici pezzi di artiglieria si crede che si fosse ritirato verso l'altipiano.

Le perdite del nemico si calcolano in non meno di duecento morti ed in un rilevante numero di feriti.

Le nostre truppe di terra ebbero sette ufficiali feriti; un sottufficiale e due caporali morti; tredici soldati morti e cinquantaquattro feriti.

Le perdite subite dalla marina sono state indicate nel comunicato di stamane.

Le rispettive famiglie ebbero già partecipazione a cura del Ministero della guerra; perciò quelle che non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione debbono essere tranquille circa la sorte dei loro cari in questo combattimento.

Nonostante i disagi sofferti, lo spirito della truppa si mantiene elevatissimo; le condizioni sanitarie sono ottime.

Tripoli, 21. — Ieri è corsa la voce di un nuovo attacco dei turchi alle nostre posizioni. Tale voce non ha ombra di fondamento. Regna la massima tranquillità.

Circa quattrocento prigionieri di guerra sono stati imbarcati sul piroscafo *Nilo*, diretti a Napoli.

Alcuni indigeni che hanno compiuto atti ostili alle nostre pattuglie sono stati arrestati.

Il bombardamento di Homs non ha cagionato vittime fra gli abitanti. La bandiera nazionale è stata issata sulla cittadella, salutata con salve di artiglieria.

Continua lo sbarco delle truppe.

Tripoli, 21. — Stamane, alle ore 6, l'ottavo reggimento bersaglieri ha iniziato lo sbarco ad Homs, dove alle ore 8 è stata innalzata la bandiera italiana.

A Tripoli e dintorni la situazione generale è invariata.

Sono stati arrestati cinque arabi per atti ostili commessi contro una colonna di truppa inviata in servizio di ricognizione su Tagiur.

Tripoli, 22. — Stamane il capitano Piazza, pilotando un aeroplano « Blériot », ha compiuto magnifiche evoluzioni, destando profondo stupore ed infinito terrore tra gli arabi che gli hanno attribuito un potere sovrannaturale.

Lo sbarco delle truppe ad Homs continua alacremente.

Sono giunte a Bengasi altre truppe italiane ed hanno effettuato le operazioni di sbarco colla massima tranquillità.

Il colonnello Albera con altri ufficiali dell'arma dei carabinieri è giunto a Tripoli.

Tripoli, 22. — Due suore dell'ordine delle Giuseppine, fatte prigioniere dai turchi, sono state liberate per gratitudine dagli arabi.

Esse narrano che gli indigeni implorano la protezione degli italiani, temendo rappresaglie da parte dei turchi.

Un radio-telegramma annuncia l'occupazione di Derna.

Sono stati fatti prigionieri un capitano e 7 marinai turchi, che si erano rifugiati in un nascondiglio.

L'archimandrita ha fatto omaggio di fedeltà al generale Caneva.

Stasera il capitano Piazza ha fatto un secondo volo sul suo aeroplano « Blériot ».

Notizie ed informazioni.

Costantinopoli, 20. — I giornali continuano a pubblicare false notizie sulla Tripolitania. Secondo essi il Governo con mezzi adeguati ha portato a conoscenza della popolazione della Tripolitania la nomina di Fethi bey a valì provvisorio ed ha invitato la popolazione a ubbidire a tutte le sue disposizioni.

Il deputato di Bengasi ha comunicato, mediante una lettera, che i senussi, in numero di 14 mila, si trovano in marcia per opporsi agli italiani nell'*hinterland* di Bengasi.

Il quartiere principale si trova a Hafed.

Quale punto centrale di resistenza è stata scelta la località di Ksar Salam.

Un'altra parte di senussi va rinforzando i battaglioni regolari che marciano su Tripoli.

Infine i giornali dicono che i capi delle tribù del Fezzan, con 10,000 uomini, marciano in direzione di Tripoli per unirsi alle truppe turche.

Costantinopoli, 20. — I giornali pubblicano un comunicato ufficiale il quale informa che nel porto di Smirne sono state poste mine e che un battello turco è stato incaricato di guidare le navi neutrali nell'entrata e nell'uscita dal porto.

Secondo il *Tanin* sono stati intavolati negoziati per fare entrare la Turchia in un aggruppamento di potenze europee. Nelle condizioni dell'alleanza sarebbe stabilito che la Turchia non si troverebbe in situazione di protetta, ma su un piede di uguaglianza con le altre alleate.

Dardanelli, 20. — La flotta turca si trova qui da quattro giorni. L'entrata dello stretto è sorvegliata da due torpediniere turche.

Costantinopoli, 21. — La divisione di Smirne è stata mobilizzata.

Sono state mobilizzate anche le truppe di Salonicco per difendere la piazza contro un eventuale attacco della flotta italiana. A Smirne ed a Salonicco sono state inviate anche torpedini e mine galleggianti.

Costantinopoli, 21. — Si assicura che il ministro degli affari esteri abbia dichiarato, negli ambulacri della Camera, che la conclusione della pace con l'Italia è molto prossima, a condizioni favorevoli per la Turchia.

Parigi, 21. — Il *New York Herald* ha da Tripoli:

Gli italiani sbarcati a Bengasi furono vincitori su tutta la linea. La condotta delle truppe italiane fu mirabile.

Il mare essendosi un po' calmato, è cominciato lo sbarco ad Homs.

A Tripoli tutto rimane calmo. I turchi si ritirano su Garian.

Atene, 20. — L'autorità ottomana continuando nei procedimenti vessatori a danno degli italiani, ha deciso di sottoporli all'imposta Temettù.

L'amministrazione sanitaria internazionale ha sospeso gli impiegati italiani, privandoli dello stipendio, mentre durante la guerra greco-turca il personale ellenico fu considerato in congedo e pagato.

Venne pure sospeso il pagamento delle pensioni ai sudditi italiani, non esclusi le vedove e gli orfani.

Londra, 21. — Il corrispondente del *Daily Chronicle* a Tripoli, telegrafa in data di ieri che gli italiani, dopo un furioso combattimento a corpo a corpo a Bengasi, si resero padroni della città. Quattro corazzate italiane presero parte al bombardamento; ma i forti smantellati non furono presi che dopo furiose cariche alla baionetta.

Un gran numero di turchi sono stati fatti prigionieri.

Gli italiani hanno pure preso una gran quantità di bagagli e di munizioni.

Londra, 21. — L'*Agenzia Reuter* dice:

I Governi inglese ed italiano hanno esaminato la questione del limite del blocco italiano sul litorale della Tripolitania. Si assicura che ora l'Italia limiterà il blocco della Tripolitania in modo da non comprendervi il territorio egiziano.

Salonicco, 21. — Tutti gli ufficiali di Dibra sono usciti dal Comitato Giovane turco.

Gli ufficiali ritengono responsabile il Comitato « Unione e Progresso » della perdita della Tripolitania e dichiarano di negargli qualsiasi ulteriore appoggio.

Berlino, 22. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* constata che, contrariamente alle affermazioni erronee dei giornali stranieri ed anche di quelli tedeschi, l'ambasciatore di Germania a Costantinopoli non ha fatto urgenti premure presso la Porta perchè concluda la pace con l'Italia al più presto possibile rinunciando a Tripoli senza condizioni. L'ambasciatore si è limitato a chiedere le intenzioni della Porta la quale gli ha espresso il desiderio di una mediazione, che non era però basata su positivi propositi della Porta. Perciò l'ambasciatore non ha potuto ancora occuparsi dei desideri manifestatigli.

Costantinopoli, 22. — Oltre all'amministrazione sanitaria, anche il Governo ottomano ha cominciato a sospendere il pagamento delle pensioni agli italiani, ad alcuni dei quali sono stati sequestrati anche i relativi libretti.

A Stambul, davanti ad alcuni negozi italiani, funziona un ser-

vizio di vigilanza che impedisce a chiunque di entrare per acquistare merci. Di contro ad uno di questi negozi è un posto di polizia, ma gli agenti non intervengono.

Si ha da Beyruth e da Gerusalemme che in quel vilayet gli italiani sono costretti a pagare tutte le tasse come se fossero indigeni.

IL CONGRESSO DEL RISORGIMENTO

Come annunziammo, ieri mattina si è inaugurato il VI Congresso della Società nazionale per la storia del Risorgimento. Numerosi congressisti e invitati, fra i quali parecchie signore e signorine, si affollavano nella vasta sala del Padiglione dei congressi.

Il Comitato ordinatore del Congresso era al completo con il suo presidente senatore generale Pedotti, il segretario generale colonnello ing. Maggiorotti, e gli altri membri generali Mafflotti, professor Giovagnoli, comm. Ravà, prof. Galanti, prof. Raulich.

Cospicue individualità di studiosi, di patriotti: vi notammo il venerando senatore Cadolini, il comm. Pio Ferrari, prefetto di Ascoli Piceno e superstite della gloriosa schiera dei settanta di Villa Glori, l'on. Brunialti, il comm. Onorato Roux, il comm. Bonazzi della biblioteca V. E.

Al banco della presidenza, oltre al generale Pedotti, presero posto S. E. il ministro del tesoro Tedesco, in rappresentanza di S. M. il Re, il senatore Bonasi in rappresentanza di S. M. la Regina Madre, il generale Leuchantin per il ministro della guerra, il prof. commendator Tonelli per il sindaco di Roma, il senatore Blaserna, il comm. Bassano-Gabba, il conte Nani Mocenigo.

Il prof. Tonelli portò il saluto di Roma ai Congressisti, ricambiato da vivi applausi.

Il generale Pedotti, accolto da una imponente ovazione, rivolse un saluto di deferente gratitudine a S. M. il Re e a S. M. la Regina Madre per essersi fatti rappresentare al Congresso, e ringraziò gli intervenuti a nome del Comitato ordinatore e del Consiglio centrale della Società.

Continuò poi, con maturo senno accoppiato a calore veramente giovanile, illustrando in una sintesi stupenda la storia del nostro risorgimento, e toccando in ultimo alla attuale impresa di civiltà assunta dall'Italia contro la Turchia.

Il discorso del generale Pedotti, degno d'un patriotta ad un tempo e di un pensatore, interrotto qua e là da caldi applausi, venne alla chiusa felicissima coronato da una prolungata ovazione.

Parlò quindi il prof. Bassano Gabba, salutando Roma, degna sede del Congresso in questo solenne anno giubilare dell'unità italiana; e fu applauditissimo, specie quando ricordò il saggio consiglio dato da S. M. il Re di affrettarsi a raccogliere, dai superstiti della lotta per la patria indipendenza, documenti e memorie che potrebbero presto andare perduti.

Quindi S. E. Tedesco disse: A Roma, il simbolo più espressivo dell'unità italiana, e nell'anno sacro al giubileo nazionale, il Congresso per la storia del Risorgimento assume un grande significato. E ha particolare suggestione il fatto che a presiedere il Comitato ordinatore romano fu chiamato l'uomo insigne, il quale nei giorni pieni di fati compì nobilmente il suo dovere, nelle schiere fiammeggianti e nell'esercito nazionale.

Riunire le sparse membra dell'antica madre fu un avvenimento epico fra i più memorandi del secolo scorso.

La storia del Risorgimento è storia di generose audacie, di avversità virilmente sofferte, di sacrifici eroici, di magnanime gesta. Con sforzi fatti di ardimento e di prudenza, di tenacia, di lavoro febbrile, la nuova gente italiana ha conseguito in cinquanta anni un progresso che il mondo ammira.

Altre pagine la terza Italia ora sta scrivendo della sua storia che in tutti i tempi è storia di civiltà.

Concordia di pensiero ed efficace rapidità di azione attestano che sarà felicemente superata la prova di alta vigoria, onde si rafforza la fiducia in noi stessi e si accresce la stima del mondo verso il nostro paese.

Salutiamo nell'esercito e nell'armata vittoriosi l'immagine vivente della devozione alla patria e la mirabile espressione della virtù del sacrificio! Gloria ai valorosi nostri fratelli che col sangue generoso consacrarono le nuove terre italiane! Con la visione di un'Italia prospera e grande, quale la vagheggiarono i precursori e i fattori del Risorgimento, sotto gli augusti auspicî di chi, sempre vigilando sui destini della patria, fra le plebiscitarie acclamazioni e la fervida riconoscenza degli italiani, prosegue l'opera gloriosa dei suoi maggiori, in nome di S. M. il Re, che ho l'altissimo onore di rappresentare, dichiaro aperto il VI Congresso nazionale per la storia del Risorgimento.

Un grande applauso e grida entusiastiche di Viva il Re! Viva l'esercito! Viva l'Italia! coronarono il discorso, veramente felice, di S. E. Tedesco.

Procedutosi alla costituzione dell'ufficio di presidenza, vennero eletti per acclamazione, su proposta del prof. Galanti:

Presidente il generale sen. Pedotti pres. del comitato romano; vice presidenti comm. Gabba pres. del consiglio centrale della Società, conte Nani Mocenigo pres. del comitato di Venezia, il prof. on. Giovagnoli rappresentante del comitato romano, conte Govone pres. comitato di Torino; segretari: tenente colonnello Maggiorotti segretario del comitato di Roma, prof. Colombo, comm. Onorato Roux, prof. Michel.

Nel pomeriggio il Congresso iniziò i suoi lavori.

CRONACA ITALIANA

A S. M. la Regina Margherita, a Salsomaggiore, venne ieri, per iniziativa del municipio e della Società esercenti e professionisti, reso un omaggio di reverente affettuosità.

La città venne sfarzosamente illuminata, e una imponente folla fece una grande dimostrazione sotto il Grand Hôtel delle Terme.

S. M. la Regina Madre si affacciò al balcone ringraziando.

Le LL. EE. Nitti e Falcioni. — L'altrieri, nel pomeriggio, giunsero a Novara il ministro Nitti e il sottosegretario di Stato Falcioni ossequiati alla stazione dalle autorità politiche ed amministrative, dagli onorevoli deputati Molina, Giulietti e Bernini e dall'on. senatore Ricci.

Essi visitarono l'Istituto professionale Omar, lo stabilimento cartografico De Agostini e la Banca popolare e presenziarono l'inaugurazione della nuova scuola tecnica « Galileo Ferraris », la premiazione degli alunni ed il conferimento della medaglia d'argento al valore civile al giovanetto tredicenne Lupo Gioacchino, che il 12 giugno 1910 salvò con pericolo della propria vita dalle acque del canale Sella la sorellina di venti mesi.

All'inaugurazione della scuola pronunziò il discorso inaugurale l'assessore per l'istruzione, avv. Costa, vivamente applaudito.

Pure applauditi parlarono il sindaco comm. Carnevale ed il professore Spagnotti.

Seguì un banchetto offerto dal municipio in onore degli ospiti. Alla sera, al teatro Coccia, ebbe luogo una rappresentazione di gala con l'opera *Bohême*.

S. E. Credaro. — Ricevuto dai deputati, dai senatori, dal prefetto di Perugia, dal provveditore agli studi, dalle autorità militari e dai sindaci di Terni e di Papigno, S. E. il ministro della pubblica istruzione, è giunto iermattina a Terni. L'on. ministro si recò ad inaugurare gli edifici scolastici di Papigno. Alla cerimonia inau-

gurale parlarono il sindaco [di Papigno, l'on. Solidati-Tiburzi, il cav. Papa, provveditore agli studi ed in ultimo l'on. ministro che espose, fra vivi applausi, i doveri che i nuovi edifici impongono ai genitori, ai maestri ed agli alunni.

L'on. ministro ritornò a Terni, dove nel convitto ebbe luogo un banchetto, alla fine del quale parlarono il rettore del convitto e l'on. ministro.

Il Congresso economico. — A Torino, l'altrieri, nell'aula del Parlamento Subalpino a palazzo Carignano, con l'intervento delle autorità, delle notabilità e di numerosi congressisti è stato inaugurato il 6° Congresso delle società economiche.

Dopo un discorso dell'on. Boselli, il quale ricordò la missione delle società economiche ed espresse l'augurio che i lavori del Congresso riescano a far giungere i propri voti al Governo per ottenerne la effettuazione, il sindaco di Torino on. senatore Rossi rivolse ai congressisti il saluto della città.

Vennero quindi lette le numerose adesioni inviate, fra le quali quella del presidente del Consiglio on. Giolitti e degli onorevoli ministri Nitti, Facta e Calissano.

Venne proclamato eletto presidente l'on. Boselli; quindi il commendator Saccheris, per la Società promotrice della industria nazionale, pronunziò il discorso inaugurale.

Sorelle italiche. — Iersera è partita per Torino la rappresentanza degli assessori e consiglieri che si reca a portare alla antica capitale il saluto di Roma nel cinquantenario patriottico.

Con la comitiva, a cui alla stazione di Pisa, si unirà il sindaco Nathan, è partito pure il capo di gabinetto Filipperi.

I superstiti di Villa Glori. — Si sono dato convegno in Roma, per la ricorrenza anniversaria, i pochi superstiti di Villa Glori, tra cui i senatori Tabacchi e Bassini ed il comm. Ferrari, prefetto di Ascoli Piceno.

Interprete del sentimento di Roma, l'amministrazione municipale ha offerto oggi in onore dei gloriosi superstiti dell'eroico drappello, una colazione al " Castello dei Cesari „.

In Campidoglio. — Domani, alle ore 16, nel Museo capitolino sarà offerto dal Municipio un *thè* ai membri del Congresso di etnografia italiana e del Congresso per la storia del risorgimento nazionale, che si svolgono di questi giorni in Roma.

Necrologio. — A Milano, sua città nativa, è morto l'altrieri, il senatore del Regno Carlo Prinetti.

Egli fu, nei tempi tristi della patria, un ardente cospiratore contro l'austriaca tirannide e un valoroso soldato sui campi delle battaglie per la indipendenza nazionale.

Combattè sulle barricate nelle Cinque giornate e fu tra quei forti volontari lombardi che tante prove di valore diedero contro gli agguerriti austriaci.

Terminato il periodo per la liberazione della patria, a Milano ebbe importanti cariche amministrative. Fu deputato della ottava legislatura succedendo a Benedetto Cairoli.

Il 15 novembre 1874 fu nominato senatore.

Nobile e forte carattere e di vasta coltura, il Prinetti, malgrado la grave età - era nato nel dicembre 1820 - seguiva sempre gli avvenimenti nazionali.

In questi giorni il nobile vegliardo, dalla lucida mente, si commoveva alle nuove prove di valore degli italiani in Tripolitania; e sorridente morì benedicendo alla patria.

La commemorazione di Mentana. — Le rappresentanze delle associazioni liberali romane, reduci, ecc., riunitesi ieri in Roma nella sede del Comizio dei veterani, deliberarono che la commemorazione della gloriosa giornata di Mentana, di « quella sconfitta che tante vittorie oscura » si tenga il 1° novembre prossimo.

Il treno portante i componenti il patriottico pellegrinaggio all'ara nomentana e all'ossario di Monterotondo partirà alle 8 dalla stazione di Termini.

La manifestazione si compirà sotto gli auspicî del benemerito Comizio dei veterani.

La riunione si chiuse con l'invio di un fervido saluto augurale ai fratelli dell'esercito e dell'armata combattenti per la civiltà e per la grandezza della patria.

Grave infortunio. — L'altro giorno si è verificato uno scoppio di grisou nella miniera di zolfo di Trabonella, nel comune di Caltanissetta.

Lo scoppio ha determinato l'incendio della miniera, precludendone l'entrata ed impedendo conseguentemente l'opera di taggio.

Al momento dello scoppio del grisou, si trovava ancora a lavorare un gruppo di operai.

Si ha sventuratamente la certezza che essi non hanno potuto sopravvivere.

Il numero degli operai rimasti entro la miniera, dai registri risulta essere di 44, tra cui due capi mastri.

L'infortunio è avvenuto al momento dell'uscita degli operai addetti al lavoro diurno e dell'entrata della squadra addetta al lavoro notturno. Gli operai addetti al lavoro diurno erano quasi tutti usciti e quelli addetti al lavoro notturno erano entrati da poco.

Il numero dei feriti è di dieci per ustioni non gravi, tantochè hanno potuto essere trasportati nei rispettivi comuni nativi, meno uno in istato gravissimo, di Caltanissetta, tutti appartenenti all squadra del lavoro diurno. Sono stati estratti cadaveri un capomastro ed un sorvegliante che al primo momento tentarono entrare dal pozzo con le gabbie e, lanciati contro le pareti, ebbero fracassato il cranio e rotte le membra. Un altro operaio è morto stamane, in seguito alle gravi ustioni riportate.

Il prefetto si recò sul posto, ove si trovarono pure l'ingegnere capo dell'Ufficio delle miniere, ufficiali e militi della Croce Rossa.

Marina mercantile. — La Società veneziana di navigazione a vapore comunica in data del 21 corrente:

È arrivato questa mattina il piroscafo *Veneto*, di ritorno dal consueto viaggio commerciale Venezia, Zara, Sebenico e Spalato, avendo avuto un movimento di 42 passeggeri e 1757 colli di mercanzia.

Il piroscafo *Orseolo*, della stessa Società, è partito sabato sera alle sei per Massaua, Bombay e Calcutta, ed imbarcherà a Catania il comandante delle truppe coloniali Rubiolo, e parecchi altri passeggeri, tra i quali il delegato commerciale della Società, residente a Calcutta.

Il piroscafo *Alberto Treves*, è arrivato il 20 corrente a Porto Said, ed ha proseguito subito per Calcutta direttamente.

Il piroscafo *Manin* si trova a Sulina (Mar Nero - Rumania) carico di grano, in attesa della fine delle ostilità.

*** Il *Barbarigo*, della Società veneziana è giunto a Bombay. — Il *Caboto* e l'*Alberto Treves*, della Società suddetta, sono partiti rispettivamente a Porto Said per Venezia e Calcutta. — Il *Barbarigo*, della stessa Società, è giunto a Bombay. — Il *Sicilia*, della N. G. I., ha proseguito da Dacar per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

HIBERNIA (Stato di New-Jersey), 21. — Un'esplosione in una miniera di ferro della compagnia Wharton ha distrutto il tramezzo fra due pozzi. Ne è seguita una inondazione. Quarantotto minatori si sono salvati a nuoto; dodici sono rimasti annegati.

OPORTO, 21. — Secondo un dispaccio giunto ieri sera da Montalegre le autorità spagnuole hanno disarmato 380 monarchici portoghesi che si trovavano a Sao Paio d'Aranio. Altri monarchici sono riusciti a fuggire.

NEW YORK, 21. — Un dispaccio da Washington al *New York Herald* annuncia che il contrammiraglio Mardock ha ricevuto ordine di partire da Manilla sull'avviso *Raimbow* per Han-Keu. Seguirà la nave *Saratoga*.

COSTANTINOPOLI, 21. — Secondo ulteriori informazioni circa la

seduta della Camera, il ministro della guerra è stato in specie criticato dal deputato di Durazzo, Issat pascià, il quale ha biasimato il procedere del ministro durante l'ultima sollevazione dei malissori e le linee direttive della politica estera del Gabinetto precedente.

Anche Rifaat Zedik e Rizah Nur hanno sottoposto la politica del Gabinetto precedente ad una severa critica.

Il deputato di Tripoli, Nadscì, ha biasimato l'ingerenza dei massoni nella politica della Turchia.

Il gran visir ha riconosciuto gli errori del Gabinetto precedente. Ha dichiarato però che i motivi sono da cercarsi anche in epoche anteriori.

Riferendosi alla questione tripolina Said pascià ha dichiarato che essa risolleva la questione d'Oriente.

La Porta potrebbe facilmente superare le difficoltà, ma correrebbe il pericolo di venire posta sotto tutela.

Però la Porta spera di concludere mediante certe concessioni politiche, geografiche ed economiche un accordo mediante il quale potrebbe venire risoluta la questione tripolina secondo gli interessi e i diritti della Turchia.

Invitato a dare schiarimenti più dettagliati il gran visir ha dichiarato che potrebbe farlo solamente se la Camera assumesse la responsabilità del segreto.

Infine il gran visir ha dichiarato che il ministro degli esteri aveva poco anzi ricevuto un dispaccio secondo il quale anche nei Balcani si minaccia il pericolo di complicazioni. Perciò egli desiderava che la questione di fiducia fosse subito risolta.

COSTANTINOPOLI, 21. — L'informazione del *Tanin* circa i negoziati fra la Turchia e un gruppo di potenze non sembra essere altra cosa che una supposizione espressa in una forma troppo affermativa fatta in base alla dichiarazione di Said pascià alla Camera sulla necessità di mettere fine all'isolamento della Turchia.

Il *Tanin* approva interamente le dichiarazioni di Said pascià.

PARIGI, 21. — Al banchetto annuale della Camera di commercio, il ministro inglese delle poste Samuel, pronunziando un discorso, ha constatato che l' « entente cordiale » diventa sempre più stretta.

Egli ha dichiarato che la prospettiva di un'onorevole fine dei negoziati circa il Marocco solleva lo spirito dell'Europa intera da una grave preoccupazione.

Ha smentito formalmente che durante i negoziati marocchini l'Inghilterra abbia cercato di suscitare difficoltà per ritardare una soluzione definitiva e che si sia in alcun modo immischiata nei negoziati tra la Francia e la Germania.

Il Governo inglese ha sempre desiderato sinceramente di vedere una soluzione pronta ed onorevole della questione marocchina.

L' Inghilterra che non ha alcuna ambizione territoriale e dinastica, ha soltanto l'ambizione di esercitare una influenza che pesi sempre dalla parte della pace.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio romano

22 ottobre 1911.

Il barometro a 0°, in millimetri	760.35
Termometro centigrado al nord	19.4
Tensione del vapore, in mm.	10.88
Umidità relativa, in centesimi	65
Vento, direzione	S
Velocità in km.	4
Stato del cielo	coperto.
Temperatura massima, nelle 24 ore	20.4
Temperatura minima	10.0
Pioggia in mm.	—

22 ottobre 1911.

In Europa: pressione massima di 767 sulla Bulgaria, minima di 735 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato sulle Isole, ulteriormente disceso altrove, fino a 5 mm. in Piemonte e Lombardia; temperatura aumentata al nord, irregolarmente variata altrove; qualche pioggerella in Liguria.

Barometro: massimo a 765 al sud e Sicilia, minimo a 761 in Val Padana.

Probabilità: venti deboli o moderati vari al sud e Sicilia, meridionali moderati o forti sul Golfo Ligure, deboli o moderati altrove; cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia, vario altrove con qualche pioggia, specialmente in Sardegna e Ligura; Tirreno mosso od agitato nel Golfo Ligure, qua e là mosso altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 ottobre 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	19 5	15 6
Genova	coperto	mosso	21 4	16 1
Spezia	coperto	agitato	19 0	15 0
Cuneo	coperto	—	16 3	9 4
Torino	nebbioso	—	15 8	11 4
Alessandria	coperto	—	18 0	12 4
Novara	coperto	—	18 1	8 0
Domodossola	coperto	—	19 4	8 6
Pavia	coperto	—	21 1	10 8
Milano	coperto	—	18 8	9 2
Como	coperto	—	19 9	10 0
Sondrio	coperto	—	16 5	6 8
Bergamo	coperto	—	17 2	11 5
Brescia	coperto	—	18 7	10 1
Cremona	3/4 coperto	—	19 2	11 2
Mantova	nebbioso	—	17 0	9 2
Verona	coperto	-	19 0	9 9
Belluno	3/4 coperto		18 7	6 0
Udine	coperto	-	19 0	9 7
Treviso	nebbioso	—	18 6	9 7
Venezia	nebbioso	calmo	16 4	11 3
Padova	nebbioso	—	18 1	9 0
Rovigo	nebbioso	—	19 3	8 5
Piacenza	piovoso	—	18 9	10 1
Parma	coperto	—	20 0	10 6
Reggio Emilia	coperto	—	19 0	11 5
Modena	3/4 coperto	—	19 6	11 4
Ferrara	nebbioso	—	19 4	9 9
Bologna	3/4 coperto	—	19 2	14 1
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	3/4 coperto	—	19 4	9 4
Pesaro	coperto	calmo	18 5	12 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	17 8	10 7
Urbino	3/4 coperto	—	17 5	12 2
Macerata	3/4 coperto	—	19 0	13 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	3/4 coperto	—	18 0	10 0
Camerino	—	—	—	—
Lucca	nebbioso	—	20 0	11 6
Pisa	3/4 coperto	—	21 4	9 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	20 0	12 5
Firenze	coperto	—	21 0	11 7
Arezzo	nebbioso	—	20 6	9 8
Siena	nebbioso	—	18 8	10 0
Grosseto	coperto	—	22 0	9 8
Roma	1/2 coperto	—	20 1	10 0
Teramo	sereno	—	22 5	10 6
Chieti	sereno	—	19 0	11 3
Aquila	1/4 coperto	—	19 1	5 2
Agnone	sereno	—	19 4	9 9
Foggia	sereno	—	22 3	9 5
Bari	sereno	legg. mosso	20 2	10 5
Lecce	sereno	—	20 2	11 5
Caserta	1/4 coperto	—	21 7	11 9
Napoli	sereno	calmo	21 0	14 4
Benevento	nebbioso	—	21 3	7 1
Avellino	sereno	—	16 8	4 4
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	18 0	7 2
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	17 2	8 8
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	legg. mosso	22 0	18 0
Palermo	sereno	calmo	22 4	11 0
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	20 3	15 2
Caltanissetta	sereno	—	20 3	13 5
Messina	sereno	calmo	22 5	14 1
Catania	sereno	calmo	21 7	14 3
Siracusa	sereno	calmo	21 0	11 0
Cagliari	3/4 coperto	mosso	22 0	11 0
Sassari	3/4 coperto	—	20 8	12 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*